

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 novembre 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2007, n. 3.

Misure alternative al ticket sanitario istituito ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2007, n. 4.

Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2007, n. 5.

Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso alpino valdostano..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2007, n. 6.

Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.... Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2007, n. 20.

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) Pag. 8

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2007, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004 n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana») Pag. 11

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2007, n. 38.

Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro Pag. 12

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2007, n. 39.

Bilancio di previsione per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. Seconda variazione Pag. 25

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2007, n. 3.

Disciplina della professione di accompagnatore di media montagna. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2007, n. 4.

Disciplina delle Università popolari. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2007, n. 5.

Disposizioni relative alla Società Lazio Service S.p.A. ... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2007, n. 6.

Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico ambientale e per il risanamento igienico sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. Individuazione del primo ambito comprendente il territorio dei Comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia. Pag. 28

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2007, n. 3.

Misure alternative al ticket sanitario istituito ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 12 del 20 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge, anche in considerazione del sistema di auto-finanziamento del servizio sanitario regionale previsto dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le modalità di adozione di misure alternative al ticket sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Art. 2.

Misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

1. Entro il 31 marzo 2007, al fine di concorrere, in conformità alle disposizioni statali vigenti, al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di controllo dell'appropriatezza delle prestazioni, la giunta regionale individua, con propria deliberazione, le prestazioni per le quali è dovuta, a decorrere dal 1° aprile 2007, da parte degli assistiti non esentati, una quota fissa sulla ricetta in misura non superiore a 10 euro, con riferimento alle prestazioni a più alto costo e più elevato impatto tecnologico o organizzativo che hanno maggior rischio di inappropriatazza rispetto a protocolli terapeutici o all'evidenza scientifica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale individua, previo parere della commissione consiliare competente, ulteriori misure volte a contrastare e disincentivare comportamenti non corretti da parte degli utenti, con particolare riferimento ai casi di mancato ritiro degli accertamenti effettuati e di mancata presentazione, senza preavviso, alle prestazioni prenotate.

Art. 3.

Destinazione dei proventi

1. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle misure individuale ai sensi dell'art. 2 sono destinate dall'azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta al finanziamento di attività sanitarie a livello territoriale.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 marzo 2007

CAVERI

07R0702

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2007, n. 4.

Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 17 del 24 aprile 2007)

(Omissis)

07R0278

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2007, n. 5.

Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso alpino valdostano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 dell'8 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La presente legge disciplina l'organizzazione del soccorso in montagna nell'ambito del territorio regionale, settore cui la Regione, anche in relazione alle caratteristiche fisiche del proprio territorio, riconosce preminente funzione di pubblico interesse.

2. Fatte salve le competenze specifiche del Corpo regionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 3 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7, gli ambiti di attività del servizio di soccorso in montagna consistono, in particolare:

a) nel concorso alla vigilanza e alla prevenzione degli incidenti in ambiente montano;

b) nel concorso all'individuazione dei rischi in ambiente montano e nella determinazione delle zone del territorio soggette a rischio;

c) nella promozione e nell'attuazione di iniziative tese alla sensibilizzazione, alla divulgazione della sicurezza in montagna e alla conoscenza dell'attività del soccorso alpino;

d) nella formazione relativa alla sicurezza in montagna e alle tecniche specifiche del soccorso alpino;

e) nella programmazione e nell'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la ricerca, il salvataggio e il soccorso degli infortunati e il recupero dei caduti in montagna e nelle zone impervie del territorio;

f) nella gestione e nello svolgimento degli interventi tecnici di ricerca, recupero e soccorso, anche sanitario, in montagna e nelle zone impervie del territorio, anche non prettamente inerenti alla montagna, laddove si riveli necessario l'utilizzo di conoscenze e tecniche di tipo alpinistico, anche con l'utilizzo di mezzi aerei ed unità cinofile;

g) nella partecipazione al servizio di elisoccorso Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) e Search and Rescue (SAR);

h) nelle operazioni di pronto intervento e di evacuazione in linea sugli impianti di risalita;

i) nel concorso alla rilevazione di dati ambientali;

j) in ogni altra attività in cui il servizio di soccorso in montagna può essere diretto a prevenire o evitare situazioni di danno o pericolo a persone, animali o cose.

Art. 2.

Svolgimento del servizio - Soccorso alpino valdostano

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, la Regione si avvale del Soccorso alpino valdostano, ente già costituito ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 (Ordinamento delle guide e delle aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta).

2. Il Soccorso alpino valdostano è ente di diritto privato, incaricato dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico e sottoposto alla vigilanza della Regione.

3. Nell'ambito del territorio regionale, il Soccorso alpino valdostano assume, ad ogni effetto, i compiti e le funzioni del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

Art. 3.

Compiti di protezione civile

1. Il Soccorso alpino valdostano è componente e struttura operativa del sistema regionale di protezione civile, nell'ambito del quale esso concorre, fatte salve le competenze attribuite alle altre componenti, in particolare:

a) alla predisposizione e all'attuazione degli interventi di prevenzione, soccorso e prima assistenza atti a fronteggiare situazioni di emergenza in montagna;

b) all'organizzazione e all'erogazione di un servizio di pronto intervento tecnico e di ascolto radio-telefonico;

c) alla formazione e all'addestramento delle componenti del volontariato di protezione civile e del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, secondo programmi stabiliti in accordo con la struttura regionale competente in materia di protezione civile;

d) alla collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di protezione civile e di soccorso tecnico urgente in iniziative di prima assistenza alle popolazioni, sia nel territorio nazionale che all'estero, anche mediante la partecipazione alle attività della colonna mobile regionale.

Art. 4.

Piano regionale sul soccorso in montagna

1. I criteri di organizzazione ed attuazione delle attività di cui all'art. 1, comma 2, sono stabiliti dal Piano regionale sul soccorso in montagna.

2. Il Piano regionale sul soccorso in montagna, predisposto dal Soccorso alpino valdostano ed approvato con deliberazione della giunta regionale, definisce, in particolare:

a) l'organizzazione su base territoriale, per residenza o domicilio, degli operatori del Soccorso alpino valdostano;

b) la dislocazione e la competenza territoriale delle stazioni di soccorso alpino;

c) le attività di formazione e aggiornamento degli operatori.

Art. 5.

Interventi del Soccorso alpino valdostano

1. Nelle operazioni di soccorso in montagna, il Soccorso alpino valdostano può operare in collaborazione con altri enti ed organismi, ed in particolare con l'Azienda regionale U.S.L. della Valle d'Aosta, alla quale compete l'attuazione del soccorso sanitario e con il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, cui compete l'attuazione del soccorso tecnico urgente.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora sia necessario l'intervento congiunto con squadre, personale ed operatori di altre amministrazioni, enti, organizzazioni o associazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del Soccorso alpino valdostano presente sul luogo dell'intervento, salvo quanto altrimenti concordemente disposto o previsto in specifici piani o procedure di protezione civile.

Art. 6.

Organi del Soccorso alpino valdostano

1. Sono organi del Soccorso alpino valdostano:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di direzione;

c) il direttore;

d) l'organo di revisione.

Art. 7.

Statuto del Soccorso alpino valdostano

1. Lo statuto del Soccorso alpino valdostano definisce la composizione, i compiti, la durata in carica e le modalità di nomina degli organi del Soccorso alpino valdostano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

2. Lo statuto del Soccorso alpino valdostano è deliberato dall'assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 8.

Direttore

1. Il direttore è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali del Soccorso alpino valdostano.

2. Al direttore spettano la legale rappresentanza dell'ente e i poteri di gestione e di direzione dell'attività dell'ente medesimo, ad eccezione di quelli riservati dallo statuto al consiglio di direzione.

3. Il direttore è nominato con deliberazione della giunta regionale, nell'ambito di una terna designata dall'assemblea, tra soggetti di comprovata esperienza, almeno quinquennale, nel settore del soccorso alpino, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina e dell'iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 9.

Organo di revisione

1. L'organo di revisione vigila sulla gestione contabile del Soccorso alpino valdostano e redige una relazione da allegare al bilancio di esercizio, da presentare al direttore e al presidente della Regione.

2. L'organo di revisione è nominato con deliberazione della giunta regionale, con le modalità di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale). L'organo di revisione è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili.

Art. 10.

Controllo sugli organi

1. Nel caso in cui non possa essere assicurato il normale funzionamento dell'ente o in caso di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e contabile, gli organi direttivi del Soccorso alpino valdostano sono revocati o sciolti con decreto del presidente della Regione, previa conforme deliberazione della giunta regionale.

2. Con il decreto di cui al comma 1, è nominato un commissario che esercita le funzioni conferitegli con il decreto medesimo; il commissario, nel termine massimo di sei mesi dalla nomina, convoca l'assemblea per il rinnovo degli organi direttivi.

Art. 11.

Operatori del Soccorso alpino valdostano

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, il Soccorso alpino valdostano si avvale di operatori che, in relazione al grado di formazione raggiunto e all'idoneità psico-fisica posseduta, si distinguono nelle seguenti qualifiche:

- a) operatori di soccorso alpino;
- b) tecnici di soccorso alpino;
- c) tecnici specializzati di soccorso alpino, limitatamente alle guide alpine e alle aspiranti guide alpine.

2. Gli operatori di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito elenco, alla cui gestione ed aggiornamento provvede direttamente il Soccorso alpino valdostano, sulla base dei requisiti stabiliti con apposito regolamento interno.

Art. 12.

Prestazioni degli operatori

1. Le prestazioni rese al Soccorso alpino valdostano dai propri operatori si distinguono in prestazioni professionali di lavoro autonomo e prestazioni di volontariato.

2. Sono prestazioni professionali di lavoro autonomo le attività svolte dagli operatori e remunerate sulla base dei corrispettivi stabiliti per le diverse qualifiche di cui all'art. 11, comma 1.

3. Sono prestazioni di volontariato quelle rese dagli operatori a titolo gratuito o in virtù di permessi retribuiti concessi dai propri datori di lavoro. Le prestazioni di volontariato non possono essere retribuite e non danno diritto ad alcun rimborso spese.

Art. 13.

Attivazione del servizio

1. Gli operatori del Soccorso alpino valdostano sono chiamati ad intervenire in operazioni di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità e sono tenuti a partecipare alle esercitazioni e agli aggiornamenti.

Art. 14.

Formazione

1. Il Soccorso alpino valdostano è accreditato dalla Regione quale soggetto formatore negli ambiti di propria competenza e, in quanto tale, è autorizzato a rilasciare le relative attestazioni e certificazioni.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Soccorso alpino valdostano ha facoltà di istituire, autonomamente o in collaborazione con altri enti o con l'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), appositi centri di formazione regionali nell'ambito del soccorso in montagna, allo scopo di formare ed aggiornare i propri operatori. Le modalità di funzionamento di tali centri sono stabilite autonomamente dal Soccorso alpino valdostano.

Art. 15.

Assicurazioni

1. Il Soccorso alpino valdostano provvede a stipulare appositi contratti di assicurazione in favore dei propri operatori, per gli infortuni e la responsabilità civile correlati allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

Art. 16.

Modalità per l'espletamento delle attività di soccorso in montagna e di protezione civile

1. Per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico di cui il Soccorso alpino valdostano è incaricato, la giunta regionale stipula apposite convenzioni per disciplinare i relativi aspetti organizzativi e finanziari, ivi compresa la determinazione del corrispettivo dovuto per le singole prestazioni rese.

2. Sono, in particolare, definiti con deliberazione della giunta regionale:

- a) la tipologia e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- b) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- c) le modalità per evitare sovracompenazioni e per procedere al loro eventuale rimborso.

3. Il Soccorso alpino valdostano può, inoltre, svolgere le attività di cui all'art. 1 a titolo oneroso in favore di altri soggetti, pubblici o privati.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 720.000 per l'anno 2007 ed in euro 1.350.000 a decorrere dall'anno 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. (Protezione civile).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nel medesimo obiettivo programmatico, al capitolo 40820 (Contributi annui al Soccorso alpino valdostano per attività di soccorso in montagna e di protezione civile).

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, lo statuto del Soccorso alpino valdostano è deliberato dalla giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli organi del Soccorso alpino valdostano sono costituiti, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, entro sei mesi dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 1. Sino all'avvenuta ricostituzione, restano in carica gli organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e continua ad applicarsi lo statuto vigente alla medesima data.

3. In sede di prima applicazione, il piano di cui all'art. 4 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati:

a) gli articoli 11 e 18, secondo comma, lettera b), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 (Ordinamento delle guide e delle aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta);

b) la legge regionale 5 aprile 1989, n. 22;

c) l'art. 34 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25.

Art. 20.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 aprile 2007

CAVERI

07R0703

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2007, n. 6.

Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 dell'8 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste riconosce la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, attuate secondo i principi di pace, giustizia e solidarietà, quali contributi alla democrazia e al rispetto dei diritti umani e quali strumenti fondamentali per lo sviluppo sociale equo e sostenibile dei popoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 117, comma nono, della Costituzione, e alla relativa normativa statale di attuazione, la Regione realizza, coordina, promuove e sostiene, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie, interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Le iniziative disciplinate dalla presente legge sono rivolte prioritariamente ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi in via di transizione, come definiti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonché alle popolazioni che attraversano condizioni sociali ed economiche di particolare bisogno, dovute a conflitti armati, processi di pacificazione, calamità naturali o altri eventi emergenziali.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione opera attuando iniziative proprie, progettate e realizzate anche in collaborazione con altri enti territoriali o con soggetti, nazionali ed internazionali, operanti nelle materie di cui alla presente legge, oppure valorizzando e sostenendo le iniziative promosse dai soggetti di cui all'art. 3, nei seguenti ambiti di intervento:

a) cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione;

b) educazione, formazione e studio;

c) emergenze straordinarie e di carattere umanitario.

3. Le iniziative di cui al comma 2 si indirizzano prioritariamente:

a) alla salvaguardia della vita umana;

b) al soddisfacimento dei bisogni primari;

c) all'autosufficienza alimentare;

d) alla promozione e al consolidamento dei processi democratici, alla difesa dei diritti umani, sociali e politici;

e) alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali;

f) al miglioramento della condizione femminile, alla promozione dei diritti dell'infanzia, anche mediante il sostegno all'adozione internazionale, alla lotta contro lo sfruttamento minorile e alla realizzazione di pari opportunità;

g) alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e della biodiversità;

h) all'assistenza e alla ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali o altri eventi emergenziali.

4. La Regione riconosce la finanza etica, il commercio equo e solidale e il turismo responsabile quali strumenti di solidarietà internazionale da attuare e sostenere nell'ambito delle iniziative disciplinate dalla presente legge.

5. La Regione non può in ogni caso sostenere, direttamente o indirettamente, attività aventi carattere militare.

Art. 3.

Soggetti della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale

1. Ai fini della presente legge, sono soggetti della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale:

a) la Regione e gli enti, anche economici, da essa dipendenti;

b) gli enti locali e le loro forme associative;

c) le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale che:

1) siano giuridicamente riconosciute in almeno uno degli Stati membri dell'Unione europea;

2) abbiano tra i propri fini statutari quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale;

3) non perseguano finalità di lucro e abbiano l'obbligo di destinare i proventi delle loro attività, compresi quelli derivanti da attività commerciali accessorie ovvero da altre forme di autofinanziamento, alle finalità statutarie;

4) documentino almeno un biennio di esperienza diretta, nell'ambito del territorio regionale, in attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale.

2. Sono altresì soggetti della cooperazione allo sviluppo, qualora promuovano o collaborino con i soggetti di cui al comma 1 ad iniziative senza scopo di lucro di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale:

a) l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, le istituzioni scolastiche, gli istituti di formazione accreditati in conformità alla normativa regionale in materia, gli istituti di ricerca e le fondazioni;

b) le imprese, le cooperative, gli enti bilaterali e gli istituti di credito operanti in Valle d'Aosta;

c) la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales-Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

Art. 4.

Iniziative di cooperazione internazionale

1. Costituiscono iniziative di cooperazione internazionale:

a) progetti che richiedono un intervento puntuale, definito nel tempo e nelle risorse impiegate:

1) volti al sostegno di azioni di autosviluppo sostenibile delle popolazioni destinarie;

2) finalizzati a ricercare la partecipazione attiva e diretta delle popolazioni destinarie, allo scopo di valorizzarne le risorse umane, culturali e materiali;

3) caratterizzati dal prioritario ricorso a professionalità locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture e degli usi locali, nonché a beni ed attrezzature disponibili nei paesi destinatari degli interventi;

b) programmi che richiedono un intervento complesso e protratto nel tempo, anche con pluralità di iniziative e di soggetti coinvolti che, oltre a soddisfare le caratteristiche di cui alla lettera a), sono volti:

1) alla realizzazione di azioni di cooperazione o di iniziative di partenariato territoriale tra le comunità destinarie e la comunità valdostana;

2) all'assistenza alle istituzioni pubbliche locali dei Paesi destinatari, al fine di contribuire allo sviluppo delle capacità amministrative e gestionali locali.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo, la Regione sostiene il trasferimento di competenze e di conoscenze, anche favorendo il contributo delle professionalità specifiche del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti nella progettazione, attuazione e valutazione delle iniziative, mediante la concessione di un periodo di aspettativa senza assegni, riconosciuto ai fini giuridici ed economici, con oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 5.

Iniziative di educazione, formazione e studio

1. La Regione favorisce, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione di iniziative culturali, di educazione, di informazione, di formazione e di studio, finalizzate alla diffusione e al radicamento di una cultura di pace e di solidarietà tra i popoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, anche in collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, con le istituzioni scolastiche e con i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), promuove o sostiene:

a) attività volte a sensibilizzare la comunità valdostana sulle tematiche inerenti alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, in particolare in ambito scolastico;

b) attività volte all'approfondimento delle realtà dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione;

c) attività di informazione e di formazione rivolte agli operatori che agiscono nell'ambito delle finalità della presente legge, ai docenti e agli educatori delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 6.

Iniziative straordinarie di carattere umanitario

1. Costituiscono iniziative straordinarie di emergenza e di carattere umanitario gli interventi finalizzati a fronteggiare situazioni eccezionali causate da calamità naturali, conflitti armati e processi di pacificazione, situazioni di denutrizione o gravi carenze igienico-sanitarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle direttive emanate dalle competenti autorità statali, può attuare iniziative proprie ai sensi della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), o aderire ad iniziative promosse a livello statale ed internazionale nei seguenti ambiti:

a) protezione civile, messa in sicurezza e ricostruzione dei territori colpiti;

b) soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite.

3. Le iniziative di cui al comma 2 e le relative modalità di attuazione sono stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui all'art. 7, sentito il Comitato per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale di cui all'art. 8.

Art. 7.

Programmazione

1. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta regionale, un documento programmatico, di durata triennale, nel quale sono indicati, in particolare, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e le priorità per l'individuazione delle iniziative da attuare e promuovere direttamente da parte della Regione.

2. La Giunta regionale, per la predisposizione della bozza di documento programmatico di cui al comma 1 e di eventuali ulteriori atti di pianificazione concernenti gli ambiti di intervento di cui alla presente legge, acquisisce preliminarmente il parere del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale di cui all'art. 8.

3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del documento programmatico di cui al comma 1.

4. Il documento programmatico di cui al comma 1 deve tener conto e coordinarsi con il documento pluriennale di indirizzo sulle attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione di cui all'art. 4 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta).

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione, sentito il Comitato di cui all'art. 8 e la Commissione consiliare competente:

a) le priorità, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi finanziari a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti di cui all'art. 3;

b) le modalità di presentazione delle iniziative da parte dei soggetti di cui all'art. 3;

c) le forme di valutazione e di monitoraggio delle iniziative.

Art. 8.

Comitato per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

1. È istituito, presso la Presidenza della Regione, il Comitato per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominato Comitato, composto da:

a) il Presidente della Regione, che lo presiede;

b) tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza della minoranza, designati dal Consiglio regionale;

c) due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio permanente degli enti locali;

d) un rappresentante designato dall'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

e) un rappresentante designato dalla Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales Camera valdostana delle imprese e delle professioni;

f) quattro rappresentanti designati di intesa dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione per la durata della legislatura. Il Comitato può essere validamente costituito ed operare qualora, decorsi sessanta giorni dalle richieste di designazione, risultino effettivamente designati almeno sei dei suoi componenti.

3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente della Regione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. I componenti del Comitato possono designare a partecipare alle riunioni di lavoro persona da loro di volta in volta delegata.

5. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di almeno sei dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. In relazione agli argomenti di volta in volta trattati, possono essere invitati a partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, i componenti della Giunta regionale, i responsabili delle strutture dell'Amministrazione regionale eventualmente interessate ed altri soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

7. Il Comitato:

a) esprime parere sul documento programmatico di cui all'art. 7 e sulle iniziative promosse o attuate direttamente dalla Regione;

b) esprime parere sulla concessione dei contributi finanziari a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti di cui all'art. 3;

c) opera per promuovere ed attuare le finalità della presente legge, assicurando il coordinamento, sul territorio regionale, delle iniziative attinenti alla presente legge, anche proponendo la realizzazione di iniziative specifiche.

8. La partecipazione ai lavori del Comitato è gratuita.

Art. 9.

Coordinamento e trasparenza delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale

1. Al fine di assicurare il coordinamento e la trasparenza nell'attuazione della presente legge, è istituita, presso la Presidenza della Regione, una banca dati delle iniziative regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, collegata ed integrata con analoghe banche dati eventualmente esistenti a livello statale.

2. La Presidenza della Regione, con il supporto del Comitato, garantisce il reperimento e la diffusione delle normative, della documentazione e di ogni altra informazione inerente alle tematiche della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, anche attraverso l'istituzione di un'apposita sezione nel sito Internet della Regione.

3. La Presidenza della Regione assicura lo scambio di informazioni e di conoscenze sull'attuazione della presente legge con gli organismi operanti sul territorio regionale nell'ambito dell'assistenza sociale, del volontariato e delle problematiche attinenti all'immigrazione.

Art. 10.

Abrogazione e disposizione transitoria

1. La legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo), è abrogata.

2. La legge regionale n. 44/1990 continua ad applicarsi alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale già approvate ed avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 2.000 per l'anno 2007, in euro 143.000 per l'anno 2008, in euro 229.000 per l'anno 2009 e in annui euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e pluriennale per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.1.6.03 (Partecipazione ad altre iniziative).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nello stesso obiettivo programmatico al capitolo 22560 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 aprile 2007.

CAVERI

07R0704

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2007, n. 20.

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME IN MATERIA DI DISCIPLINA SANZIONATORIA IN VITICOLTURA

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo nella Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge per produttore si intende la persona fisica o giuridica che, in qualità di proprietario o conduttore o possessore con titolo idoneo, coltiva una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di uve da mensa o a duplice attitudine, di marze, o per attività sperimentali.

Art. 3.

Inventario del potenziale produttivo viticolo

1. Ogni superficie vitata è soggetta a iscrizione a seguito di domanda allo schedario viticolo, di seguito denominato schedario, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo viticolo di cui all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Lo schedario è tenuto dall'Amministrazione regionale che può avvalersi di altri enti pubblici o organismi privati di riconosciuta competenza.

2. L'iscrizione della superficie vitata allo schedario costituisce condizione per procedere a interventi sul potenziale produttivo viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

3. Ai fini dell'aggiornamento dello schedario il produttore comunica ogni variazione dell'estensione, della caratteristica tecnica dei vigneti e della titolarità di conduzione delle superfici vitate iscritte. Tale comunicazione è inviata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro novanta giorni dal verificarsi della variazione stessa. In caso di inottemperanza del termine si applicano le sanzioni previste dall'art. 11, comma 2.

4. I produttori che conducono una o più superfici vitate rientranti tra quelle di cui all'art. 2 di estensione inferiore a 1.000 metri quadrati sono esonerati dall'iscrizione delle stesse allo schedario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8.

5. Sono, altresì, esonerati dall'iscrizione i produttori che alla data del 31 dicembre 2001 risultavano detentori di diritti di reimpianto di superfici vitate di entità inferiore a 1.000 metri quadrati e non risultavano proprietari o conduttori di altri vigneti.

Art. 4.

Contenuti e gestione dello schedario

1. Lo schedario si compone di un fascicolo aziendale cartaceo e di un archivio informatizzato nel quale sono raccolti tutti i dati relativi al potenziale viticolo.

2. Lo schedario consente l'elaborazione dei dati inerenti il potenziale viticolo su base regionale, nonché costituisce punto di riferimento al fine dell'istituzione degli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

3. I dati dello schedario, riferiti alla singola Unità Tecnica Economica (UTE), sono:

a) le superfici vitate impiantate, con l'indicazione della composizione ampelografica;

b) i diritti di reimpianto in portafoglio, i diritti di impianto concessi ma non ancora utilizzati, e gli impegni di esecuzione di estirpi conseguenti alla realizzazione di reimpianti anticipati;

c) le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e agli elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica.

4. I dati dello schedario dal momento della loro validazione amministrativa costituiscono certificazione di quanto in esso contenuto.

Art. 5.

Realizzazione delle superfici vitate

1. Qualsiasi impianto di viti è subordinato, previa domanda del produttore, ad autorizzazione dell'Amministrazione regionale quando ricorrono i seguenti casi:

a) impianto derivante da diritti nuovamente creati sia da assegnazione dalla riserva comunitaria o nazionale sia dalla riserva regionale;

b) impianti destinati a sperimentazione viticola;

c) impianti a fronte dei quali il produttore si impegna a estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata piantata;

d) impianti conseguenti a un trasferimento del diritto di reimpianto e quelli conseguenti a misure di ricomposizione fondiaria;

e) impianti soggetti a esproprio per motivi di pubblica utilità.

2. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti operazioni di variazione del potenziale viticolo:

a) reimpianto con diritto proprio originato nella medesima azienda in cui si è prodotto;

b) produzione di piante madri per marze;

c) sovrainnesto;

d) modifica della forma di allevamento;

e) infittimento del vigneto.

3. Il produttore comunica l'avvenuta realizzazione delle operazioni di cui al comma 2 entro il 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale le stesse sono state realizzate, pena applicazione della sanzione di cui all'art. 11, comma 3.

4. Con deliberazione della giunta regionale, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, è adottata per unità amministrative territoriali la classificazione delle varietà di viti per uve da vino consigliate o ammesse alla coltivazione.

5. È vietata la realizzazione di superfici vitate con varietà di viti per uve da vino non menzionate nella classificazione regionale di cui al comma 4, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11, comma 6.

Art. 6.

Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per l'aggiornamento dello schedario e le modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, nonché le modalità tecnico-procedurali per la misurazione delle superfici vitate.

2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per l'affidamento d'incarico, con convenzione, a soggetti pubblici o privati titolari delle professionalità richieste, per gli accertamenti tecnici a supporto dei procedimenti amministrativi in materia di potenziale viticolo, l'aggiornamento dello schedario e l'iscrizione dei vigneti agli albi a denominazione di origine dei vini e agli elenchi delle vigne.

3. Sono fatte salve le determinazioni delle superfici vitate effettuate dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSR - nella gestione del potenziale viticolo.

Art. 7.

Vigneti familiari

1. Sono considerati vigneti familiari le superfici vitate con varietà di uve da vino di dimensioni inferiori a 1.000 metri quadrati e i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori; detti prodotti non sono oggetto di commercializzazione sotto qualsiasi forma.

2. Salvo i casi di cui all'art. 8, l'estirpo di un vigneto familiare origina diritti di reimpianto trasferibili ad altra azienda.

3. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto di un vigneto familiare costituiscono variazioni del potenziale viticolo non soggette ad autorizzazione.

4. Salvo i casi previsti dall'art. 8, per i vigneti familiari, come definiti al comma 1, è esclusa ogni forma di adempimento amministrativo.

Art. 8.

Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari

1. Le superfici vitate di cui all'art. 7, realizzate anteriormente al 1° aprile 1987, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 822/1987 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, qualora dichiarate allo schedario viticolo e successivamente estirpate, possono dare origine a diritti di reimpianto, anche trasferibili, sempre che il vigneto non risulti produttivamente abbandonato.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i produttori conduttori di superfici vitate di cui all'art. 7 possono presentare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna la dichiarazione della superficie vitata; per detti produttori non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 11, comma 1.

3. Ai produttori, conduttori delle superfici di cui al comma 2 che cedono i diritti di reimpianto, è fatto divieto di impiantare o reimpiantare nella propria azienda vigneti familiari pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11, comma 9; detto divieto è posto in capo anche ai produttori subentra nella conduzione dell'azienda.

Art. 9.

Ibridi produttori diretti

1. I vigneti costituiti da ibridi interspecifici iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), al fine della produzione di distillato d'uva e uve da tavola con superficie vitata pari o superiore a 1.000 metri quadrati, sono iscritti a seguito di domanda dei produttori allo schedario.

2. La domanda di iscrizione di cui al comma 1 è presentata dai produttori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. Per detti produttori non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 11, comma 1.

3. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti di cui al comma 1 sono soggetti a comunicazione all'Amministrazione regionale e successiva iscrizione allo schedario entro i termini di cui all'art. 3, comma 3, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 11, comma 4.

4. L'estirpazione dei vigneti di cui al comma 1 non dà luogo a diritti di reimpianto per uve da vino.

5. I vigneti di cui al comma 1 rientranti nella categoria dei vigneti familiari sono assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 7.

6. Le superfici piantate con ibridi interspecifici diversi da quelli iscritti nel registro di cui al comma 1 sono estirpate pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11, comma 10, tranne nei casi in cui la produzione delle stesse sia destinata esclusivamente al consumo familiare dei produttori e abbiano un'estensione inferiore a 1.000 metri quadrati.

7. Ai fini del controllo e della vigilanza l'Amministrazione regionale istituisce un registro su base informatica nel quale sono annotati i vigneti costituiti da ibridi interspecifici.

Art. 10.

Vigilanza e controllo

1. I controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitati dall'Amministrazione regionale che può avvalersi di altri enti pubblici o di organismi di diritto pubblico.

2. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinato dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), e successive modifiche.

Art. 11.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. In caso di omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione delle superfici vitate di cui all'art. 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata da iscrivere allo schedario. La sanzione è ridotta ad un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.

2. Il produttore che non procede alle comunicazioni di cui all'art. 3, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata.

3. Il produttore che non procede alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 3, entro novanta giorni dal termine ivi stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie interessata dalle operazioni per ciascuna campagna vitivinicola, o sua parte, successiva a quella in cui sono state realizzate le operazioni medesime.

4. Il produttore che omette la comunicazione di cui all'art. 9, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro.

5. I produttori uscenti e subentranti che non effettuano la comunicazione di cui all'art. 3, comma 3, nei termini ivi indicati sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro ad un massimo di 200 euro. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.

6. Chiunque realizzi una superficie vitata senza averne titolo ovvero con varietà non ricomprese nella classificazione di cui all'art. 5, comma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione e il vigneto è soggetto a estirpo.

7. Chiunque realizzi una superficie vitata anteriormente all'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione.

8. La superficie vitata che risulti eccedente rispetto a quella autorizzata ai sensi dell'art. 5, comma 1, ovvero rispetto a quella reimpiantata risultante dall'attestato di diritto di reimpianto, è soggetta a estirpazione ai sensi dell'art. 12. Qualora tale differenza, determinata secondo le modalità indicate con il regolamento di cui all'art. 6, sia superiore al 5 per cento ma non oltre il 10 per cento rispetto a quella autorizzata o reimpiantabile, oltre all'estirpo della superficie eccedente, al produttore è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione risultanti in eccesso. Qualora la differenza superi il 10 per cento sulla eccedente superficie si applica la sanzione di cui al comma 6.

9. Chiunque realizzi un vigneto familiare a seguito di cessione di diritti di reimpianto di cui all'art. 8, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni 100 metri quadrati o loro frazione.

10. Chiunque realizzi una superficie vitata con ibridi interspecifici non ricompresi nel registro nazionale delle varietà di vite di cui all'art. 9, comma 1, con estensione pari o superiore a 1.000 metri quadrati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione e il vigneto è soggetto ad estirpo.

Art. 12.

Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate

1. Per le superfici vitate realizzate in difformità alla presente legge l'Amministrazione regionale emette provvedimento di estirpazione. Il produttore è, altresì, soggetto al pagamento della sanzione amministrativa quando ricorre una delle condizioni di cui all'art. 11.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine di estirpazione, l'Amministrazione regionale provvede alla rimozione dell'impianto ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'art. 11 e dall'art. 12, comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.879 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 841 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'art. 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2007 a carico all'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 834 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5.000 euro per l'anno 2007, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.3.330.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6860 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

4. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 12, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.589 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Entrate diverse di competenza del Servizio produzioni agricole», con riferimento al capitolo 842 (3.5.0) che si istituisce per memoria nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330- Servizio n. 217- Produzioni agricole - con la denominazione «Entrate derivanti da spese sostenute dall'Amministrazione regionale per l'estirpazione di superfici vitate oltre il termine di legge a carico del trasgressore».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 9/2005

IN MATERIA DI TUTELA DEI PRATI STABILI NATURALI

Art. 14.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2005

1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le norme di tutela di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano esclusivamente nelle zone E e F dei Piani regolatori comunali e dei Programmi di fabbricazione già esecutivi alla data di adozione del progetto di inventario di cui all'art. 6».

Art. 15.

Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 9/2005

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 9/2005 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. (Aggiornamento straordinario dell'inventario dei prati stabili naturali). — 1. Qualora un terreno inserito nell'inventario di cui all'art. 6, comma 1, non presenti i requisiti stabiliti dall'art. 2, può essere escluso dall'inventario stesso a richiesta del Comune-proprietario o del conduttore, previa domanda in carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. Entro novanta giorni il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e montagna si esprime sulla domanda, di cui al comma 1, e dispone l'eventuale aggiornamento dell'inventario.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'aggiornamento straordinario dell'inventario.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 8 agosto 2007

p. il Presidente, il vice Presidente: MORETTON

07R0616

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2007, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004 n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 13 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 77/2004

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «legge forestale della Toscana»), è aggiunto, il seguente:

«1-ter. Per i beni immobili in uso al Consiglio regionale, lo stesso Consiglio può svolgere, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, anche interventi di manutenzione straordinaria, con la relativa progettazione, entro il limite di spesa di 150.000 euro, dandone comunicazione alla giunta regionale. Al di fuori di questi casi, a tali beni si applicano le disposizioni del capo II del titolo II.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 77/2004

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 77/2004 dopo le parole: «della giunta regionale» sono inserite le seguenti: «e del Consiglio regionale».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 77/2004

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 77/2004 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'unicità e la completezza dell'inventario generale, al termine di ogni esercizio le strutture di cui all'articolo 2 inviano al dirigente competente in materia di patrimonio i dati relativi al patrimonio assegnato in uso necessari all'aggiornamento dei registri di cui al comma 2.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 77/2004

1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 77/2004 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le donazioni di beni, ivi comprese quelle che hanno ad oggetto universalità di beni mobili quali fondi librari e archivistici, si perfezionano, ai sensi del codice civile, mediante atto pubblico.

1-ter. La donazione deve risultare da lettera di intenti del donante o da sua disposizione testamentaria.

1-quater. Le donazioni di beni mobili di modico valore si perfezionano, ai sensi del codice civile, con la diretta consegna dei beni che ne costituiscono oggetto.

1-quinquies. La cessione a titolo gratuito di beni mobili di non elevato valore, effettuata a titolo di ringraziamento da parte di soggetti ai quali la giunta regionale o il Consiglio regionale conferiscono riconoscimenti o che ospitano in esposizioni artistiche e culturali o in occasioni di ricorrenze od altre manifestazioni, si perfeziona mediante scrittura privata.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 77/2004

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 77/2004 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. (Donazioni ed altre liberalità a favore del Consiglio regionale). — 1. Le donazioni specificamente effettuate a favore del Consiglio regionale sono accettate, con le modalità dell'art. 10, previa deliberazione favorevole dell'Ufficio di presidenza. Nel caso dei beni librari la deliberazione dell'Ufficio di presidenza è assunta previa istruttoria della struttura responsabile della biblioteca del Consiglio.

2. I beni oggetto delle donazioni, comprese quelle di beni mobili di modico valore, e delle cessioni a titolo gratuito specificamente effettuate a favore del Consiglio regionale sono acquisiti, con il perfezionamento dell'atto di liberalità, al patrimonio in uso allo stesso Consiglio e conseguentemente inventariati».

Art. 6.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 luglio 2007

Il Vice Presidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 2007.

07R0563

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2007, n. 38.

Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 20 del 18 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), i contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, stipulati dalle stazioni appaltanti di cui all'art. 2 ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all'art. 2.

2. Nei contratti pubblici di appalto l'appaltatore assume la responsabilità dell'organizzazione dei mezzi produttivi e la direzione dei lavoratori, nonché il relativo rischio di impresa.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i contratti pubblici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi riservati dalle normative statali alla competenza esclusiva dello Stato.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di appalti contenute in leggi regionali di disciplina di specifici settori.

5. La presente legge persegue l'obiettivo di migliorare la qualità del sistema dei contratti pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, provvedendo, al contempo, a:

a) stabilire regole volte a rendere più efficace la programmazione;

b) qualificare e valorizzare la committenza pubblica;

c) semplificare le procedure amministrative;

d) tutelare la sicurezza e la regolarità del lavoro in ogni sua parte, anche attraverso il potenziamento ed il coordinamento dei controlli in materia, con particolare riferimento all'istituto del subappalto;

e) promuovere la selezione di imprese aggiudicatrici in regola con la normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, nonché con quella contrattuale e contributiva;

f) potenziare la tutela dell'ambiente;

g) promuovere progetti finalizzati all'accorpamento delle stazioni appaltanti.

Art. 2.

Ambito soggettivo

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) alla Regione, agli enti ed alle agenzie istituiti con legge regionale, agli enti parco regionali, all'Azienda agricola regionale di Alberese;

b) agli enti locali, ai loro consorzi, unioni ed associazioni;

c) alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere universitarie, agli enti per i servizi tecnico-amministrativi (ESTAV);

d) alle aziende pubbliche per i servizi alla persona;

e) alle altre amministrazioni aggiudicatrici, non indicate alle lettere a), b) c) e d), agli enti aggiudicatori ed agli altri soggetti aggiudicatori come definiti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 163/2006 ed individuati dall'art. 32 del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono di seguito unitariamente denominati «stazioni appaltanti».

Art. 3.

Contratti esclusi

1. I contratti pubblici esclusi, di cui agli articoli 19, 20 e 22 del decreto legislativo n. 163/2006, osservano le disposizioni dei capi II, III, IV e VI della presente legge.

2. Le stazioni appaltanti disciplinano le modalità di affidamento dei contratti di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, disponendo la preventiva pubblicazione di un avviso pubblico sul profilo del committente e sul sito dell'osservatorio regionale per i contratti aventi importo pari o superiore alla soglia comunitaria e, di norma, anche per i contratti di importo inferiore.

3. Tutti i soggetti che hanno manifestato interesse sono invitati a presentare offerta. Qualora questi ultimi siano in numero inferiore a quello previsto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 163/2006, la stazione appaltante, ove possibile, integra il numero dei soggetti da invitare sino a raggiungere quello minimo previsto dalla disposizione.

4. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 2 sono inviate all'osservatorio regionale di cui all'art. 4 che ne assicura la relativa pubblicità.

Capo II

OSSERVATORIO REGIONALE SUI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 4.

Osservatorio regionale sui contratti pubblici

1. È istituito, nell'ambito della direzione generale regionale competente per materia, l'osservatorio regionale sui contratti pubblici, di seguito definito osservatorio, al fine di contribuire alla massima trasparenza delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle normative statali e regionali in materia, nonché di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro.

2. La Regione, tramite l'osservatorio, persegue inoltre l'obiettivo della collaborazione tra i soggetti interessati e la sistematica condivisione delle finalità della presente legge, provvedendo al coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia dei contratti pubblici.

3. Alla organizzazione ed allo svolgimento dei compiti disciplinati dal presente capo concorrono, in ragione delle funzioni e dei compiti ad esse rispettivamente attribuite, tutte le strutture regionali, sia tecniche che amministrative.

Art. 5.

Compiti dell'osservatorio

1. All'osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisire le informazioni ed i dati utili a consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti;

b) garantire, nel rispetto delle normative sulla tutela della riservatezza, la pubblicità degli atti adottati nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità effettiva, nonché la conoscenza da parte degli enti ed organi pubblici competenti all'effettuazione dei controlli di cui al capo III, nonché degli altri soggetti istituzionalmente legittimati all'acquisizione di essi, come previsto all'art. 11;

c) promuovere la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso le attività indicate all'art. 9.

2. Tra i compiti di cui al comma 1 rientrano prioritariamente le attività relative:

a) alla gestione ed all'aggiornamento dell'archivio dei contratti pubblici, comprendente i dati e le informazioni di cui al comma 3;

b) alla predisposizione di strumenti informatici per l'acquisizione dei dati di cui alla lettera a);

c) alla elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi, e sui risultati del monitoraggio effettuato;

d) ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;

e) all'assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle norme comunitarie e statali;

f) ad assicurare, con le modalità previste all'art. 11, il necessario supporto informativo agli organi ed enti competenti per l'effettuazione dei compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti dei lavoratori;

g) alla formazione ed all'aggiornamento del prezzario regionale di cui all'art. 12, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati a tale fine;

h) alla individuazione e diffusione delle buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;

i) alla definizione di standard uniformi per la realizzazione del profilo del committente previsto dal decreto legislativo n. 163/2006 e dall'art. 31 della presente legge, da parte delle stazioni appaltanti;

l) alla promozione degli sportelli di informazione delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 163/2006, ed al relativo supporto tecnico ed amministrativo.

3. L'archivio dei contratti pubblici di cui al comma 2 lettera a) contiene:

a) l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto;

b) i dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro;

c) i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto, comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 8 e quelli acquisiti nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7.

4. L'osservatorio, sulla base delle informazioni pervenute dalle stazioni appaltanti, provvede inoltre alla tenuta di un archivio informatico delle annotazioni relative ai comportamenti delle imprese in sede di partecipazione alle gare e di esecuzione dei contratti pubblici, con particolare riferimento a quelli che costituiscono causa di esclusione ai sensi dell'art. 35.

5. L'osservatorio svolge le funzioni di accertamento, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), delle violazioni degli obblighi di cui agli articoli 8 e 10.

6. L'osservatorio, nell'ambito del territorio regionale, assolve inoltre, in via esclusiva, agli adempimenti e ai compiti inerenti la rilevazione e gestione dei dati e delle informazioni, che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e trasmettere ai sensi della normativa statale e della presente legge, relativamente all'intero ciclo degli appalti di lavori, servizi e forniture.

7. L'osservatorio, nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo, elabora atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 30, finalizzati a semplificare, rendere omogenea e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti.

8. L'osservatorio, su richiesta delle stazioni appaltanti, può fornire supporto per lo svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara.

9. L'osservatorio svolge inoltre attività di studio, ricerca e indagine approfondita su questioni specifiche, su indicazione del Comitato di indirizzo di cui all'art. 6, anche acquisendo dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli ordinariamente in suo possesso.

10. L'osservatorio gestisce i dati e le informazioni mediante gli strumenti e le procedure informatiche predisposte dalla struttura regionale competente in materia, si avvale delle infrastrutture della rete telematica regionale ed applica gli standard tecnologici e le regole tecniche assunte nell'ambito della medesima rete, secondo quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana.).

11. L'osservatorio predispose annualmente un rapporto di sintesi sui dati e gli elementi raccolti. La giunta regionale trasmette il rapporto al Consiglio regionale in allegato alla relazione di cui all'art. 67, comma 1.

Art. 6.

Comitato di indirizzo

1. Per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio è istituito un Comitato di indirizzo, con funzioni consultive e di proposta.

2. Il Comitato di indirizzo esprime in particolare indirizzi, pareri e proposte per la programmazione delle attività dell'osservatorio, secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 66, comma 1, lettera a).

3. Il Comitato di indirizzo, nominato dal Presidente della giunta regionale, è composto dal/dalla dirigente regionale competente per materia, da rappresentanti degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, delle organizzazioni imprenditoriali, del sistema camerale e degli ordini professionali. Previa intesa con le rispettive amministrazioni, possono far parte del Comitato il rappresentante della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo del capoluogo regionale ed i rappresentanti degli organi statali di amministrazione e vigilanza.

4. Il regolamento di cui all'art. 66, comma 1, lettera a) disciplina il numero, le modalità di designazione dei componenti e le modalità di funzionamento del Comitato medesimo, promuovendo il rispetto del principio della rappresentanza di genere.

5. La partecipazione alle sedute del Comitato avviene a titolo gratuito.

Art. 7.

Compiti dell'osservatorio in funzione di sezione regionale dell'osservatorio centrale dell'Autorità per la vigilanza

1. L'osservatorio collabora con la sezione centrale dell'osservatorio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 163/2006, per lo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

2. L'osservatorio, su richiesta della sezione centrale di cui al comma 1, collabora altresì alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale.

3. L'osservatorio collabora con l'Autorità di vigilanza di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 163/2006, gestendo attività da essa delegate nell'ambito dei processi di controllo, vigilanza e ispezione.

Art. 8.

Comunicazione e trasmissione dei dati

1. Le stazioni appaltanti inviano all'osservatorio le informazioni e i dati utili e rilevanti per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 5, come definiti dal regolamento di attuazione nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità.

2. L'osservatorio predispone gli strumenti informatici per l'acquisizione dei dati e definisce le modalità per la loro trasmissione, secondo criteri di semplificazione degli adempimenti e di razionalizzazione dei flussi informativi.

Art. 9.

Promozione della qualificazione delle stazioni appaltanti e della semplificazione dell'attività amministrativa

1. Al fine di favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti, di migliorare la qualità delle procedure di affidamento e della gestione dei contratti pubblici, nonché di standardizzare i relativi adempimenti, l'osservatorio provvede:

a) ad elaborare, in collaborazione con i soggetti interessati, capitolati per specifiche tipologie di appalto da sottoporre all'approvazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 30;

b) ad elaborare per le stazioni appaltanti ed in collaborazione con le stesse, linee guida, schemi di bandi e di documenti di gara, e altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;

c) ad assicurare il necessario supporto agli operatori pubblici, attraverso consulenze e pareri in merito alle procedure ed alla gestione dei contratti disciplinati dalla presente legge, anche al fine di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e la tutela della regolarità del lavoro;

d) a promuovere e coordinare, anche mediante la diffusione delle buone pratiche, ogni iniziativa utile ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori della materia, con particolare riferimento al profilo della sicurezza e della tutela dei lavoratori;

e) a promuovere progetti tesi a ridurre, aggregare e qualificare le amministrazioni aggiudicatrici;

f) a diffondere la conoscenza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di strumenti innovativi di finanziamento degli investimenti;

g) a promuovere iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici e di un corretto rapporto tra la committenza pubblica ed il sistema economico.

Art. 10.

Pubblicazioni sulla pagina web dell'osservatorio

1. Gli avvisi di preinformazione e di postinformazione, ove previsti ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, ed i bandi di gara sono pubblicati a titolo gratuito sulla pagina web dell'osservatorio indipendentemente dall'importo previsto a base di gara.

2. La pubblicazione di cui al comma 1 deve avvenire entro e non oltre due giorni dalla corrispondente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ove prevista.

3. Sono inoltre soggetti a pubblicazione, nei termini e con le modalità dettate dal regolamento di attuazione di cui all'art. 66, comma 1, lettera a):

a) i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici ed i loro aggiornamenti;

b) i programmi annuali per forniture e servizi;

c) gli esiti delle procedure di appalto, ivi compresi quelli concernenti procedure negoziate;

d) gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto;

e) gli accordi quadro conclusi;

f) gli affidamenti dei servizi di progettazione e di direzione dei lavori;

g) i provvedimenti di risoluzione dei contratti, ai sensi dell'art. 19, comma 3.

Art. 11.

Realizzazione di un sistema in rete

1. L'osservatorio promuove mediante apposite convenzioni la realizzazione di forme di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti ed amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 5, anche al fine di effettuare controlli incrociati, sollevando, ove possibile, le stazioni appaltanti dai corrispondenti oneri informativi. A tale fine, l'osservatorio si avvale anche dei dati e delle informazioni provenienti dagli organismi paritetici e dagli enti bilaterali.

Art. 12.

Prezzario regionale

1. La Regione provvede, avvalendosi dell'osservatorio, alla elaborazione di un prezzario di riferimento per le stazioni appaltanti e a supporto degli operatori e della qualificazione dell'intero sistema.

2. Il prezzario regionale relativo ai contratti di lavori pubblici è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei. Analoga articolazione può essere adottata anche per il prezzario regionale relativo a contratti di servizi e forniture.

3. Il prezzario di cui al comma 1 costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative all'anomalia delle offerte; qualora le stazioni appaltanti intendano discostarsene ne forniscono motivazione.

4. Con riferimento agli affidamenti di lavori pubblici, il prezzario regionale tiene luogo degli elenchi prezzi del genio civile, di cui all'art. 89, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006.

5. Il prezzario evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera, risultante dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, e comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso. Evidenzia inoltre i costi per la sicurezza e degli oneri socioambientali.

6. Il prezzario è approvato con deliberazione della giunta regionale ed aggiornato con periodicità annuale. Le modalità di formazione, di validazione e aggiornamento del prezzario sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 66, comma 1, punto 4).

7. L'osservatorio provvede alla promozione ed alla diffusione della conoscenza del prezzario.

Art. 13.

Misure sanzionatorie

1. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 8 e di pubblicità degli atti di cui all'art. 10, previsti dalla presente legge e non diversamente sanzionati, la Regione applica, nei confronti del soggetto tenuto all'adempimento, secondo l'ordinamento interno della stazione appaltante, la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 fino ad massimo di euro 3.000,00.

2. In caso di ritardato adempimento, effettuato non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti, oppure in caso di adempimento parziale, si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 250,00 fino ad massimo di euro 1.500,00.

3. Ai fini della concreta determinazione dell'importo delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto anche dell'entità dell'appalto cui l'omissione o il ritardo si riferiscono.

Capo III

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA

E DELLA REGOLARITÀ DEL LAVORO

Art. 14.

*Valutazione delle misure aggiuntive
e dei requisiti di sicurezza dei lavoratori*

1. Le stazioni appaltanti valutano l'offerta, ai fini della aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 ed all'art. 36 della presente legge, oltre che in base agli elementi disciplinati dai suddetti articoli, anche in base ai seguenti elementi:

a) misure aggiuntive o migliorassimo per la sicurezza e la salute dei lavoratori oggettivamente valutabili e verificabili, nel caso di contratti di lavori e di servizi;

b) requisiti di sicurezza connessi all'uso del bene, nel caso di contratti di fornitura.

2. Le misure e i requisiti di cui al comma 1 sono valutati in connessione con l'oggetto del contratto, sulla base di criteri indicati nel bando di gara.

Art. 15.

Costi della sicurezza e della manodopera

1. Nella determinazione dell'importo a base di gara per l'esecuzione dell'opera o del servizio, le stazioni appaltanti tengono conto dell'incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; tengono conto altresì dei costi di gestione e dell'utile di impresa.

2. Ove l'offerta risultata provvisoriamente aggiudicata non sia soggetta alla valutazione di anomalia di cui agli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti valutano comunque la congruità dell'incidenza dei costi della manodopera, determinati ai sensi del comma 1, nonché, per gli appalti di servizi, di quelli della sicurezza. Qualora tali costi risultino non congrui le stazioni appaltanti non procedono all'aggiudicazione definitiva.

Art. 16.

*Verifica dell'idoneità tecnico-professionale
dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria*

1. Le stazioni appaltanti procedono alla verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/39/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,

90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), ed all'art. 3, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), prima dell'aggiudicazione definitiva. A tale fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 626/1994, provvedono a controllare il rispetto da parte dell'impresa dei seguenti adempimenti:

a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 626/1994;

b) la nomina del medico competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 626/1994, nei casi previsti dall'art. 16 del decreto stesso;

c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994;

d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 626/1994.

Art. 17.

Verifica della regolarità contributiva ed assicurativa

1. La stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria riferita alla data di presentazione dell'offerta.

2. La stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui al comma 1, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

3. La stazione appaltante segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della verifica di cui al comma 1.

4. Negli appalti di lavori, la Regione, al fine di garantire che il DURC sia comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativamente al cantiere interessato dai lavori, stipula accordi con le casse edili di emanazione dei CCNL sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi e gli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 18.

Pagamento delle retribuzioni

1. La stazione appaltante, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nella esecuzione dell'appalto, invita l'impresa a provvedervi entro i quindici giorni successivi. Qualora l'impresa non provveda nel termine assegnato, la stazione appaltante effettua il pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'impresa appaltatrice per l'esecuzione del contratto oppure, in assenza, dalla cauzione prestata.

2. Nel caso di contestazione da parte dell'impresa appaltatrice, la stazione appaltante provvede ai necessari accertamenti secondo modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 66, comma 1, lettera b).

3. Nelle ipotesi di subappalto resta ferma, ai sensi dell'art. 118, comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006, la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice. In caso di inadempimento di entrambe le imprese si applica quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nella esecuzione di sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto e comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 118, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 19.

Cause di risoluzione del contratto

1. Nei capitolati speciali di appalto, fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, sono previste le cause di risoluzione del contratto, quali:

a) la mancata sostituzione dei responsabili di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16, comma 1, nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione del contratto;

b) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;

c) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;

e) la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 24, comma 1.

2. Il direttore dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione, nonché gli organi competenti all'effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti alle stazioni appaltanti ai fini dell'accertamento delle cause di risoluzione del contratto. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l'impresa, nei modi ed entro i termini previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 66, comma 1, lettera b).

3. Le stazioni appaltanti comunicano all'osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti adottati ai sensi del presente articolo.

4. Le stazioni appaltanti, in caso di risoluzione del contratto, promuovono confronti con le parti sociali ai fini della continuità occupazionale.

Art. 20.

Subappalto

1. Le stazioni appaltanti verificano costantemente, anche secondo modalità definite dalla giunta regionale in apposite linee guida emanate ai sensi dell'art. 30, che il subappalto sia svolto nel rispetto di tutte le limitazioni e dei vincoli stabiliti dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006.

2. I bandi di gara prevedono espressamente il divieto di subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.

3. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tale fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto. Sugli importi previsti dal contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 15.

4. Il subappaltatore è soggetto altresì alla verifica di idoneità tecnico professionale prevista dall'art. 16.

5. Nei contratti di servizi e forniture con posa in opera il subappaltatore:

a) deve predisporre un documento integrativo del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 16, comma 1, lettera e) presentato dall'appaltatore sulle prestazioni oggetto di subappalto;

b) è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione, formazione e collaborazione in materia di sicurezza e regolarità del lavoro previsti dalla normativa vigente.

6. Le stazioni appaltanti limitano il ricorso al subappalto alle attività che rivestono carattere di specializzazione nelle categorie di riferimento.

Art. 21.

Disposizioni in materia di redazione dei piani di sicurezza

1. La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996 è obbligatoria per tutti i contratti di lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto legislativo, qualora si evidenzino una o più categorie di lavori scorporabili.

2. Il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, è accompagnato da un equivalente livello di definizione con riferimento alla pianificazione della sicurezza, comprensivo della stima degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara conseguente.

3. Nei casi in cui il direttore dei lavori nominato internamente non sia in condizione di svolgere adeguatamente le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 494/1996, le stazioni appaltanti hanno facoltà di nominare un direttore operativo ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni. Restano comunque ferme in tale ipotesi le responsabilità di coordinamento, direzione e controllo proprie della figura del direttore dei lavori ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo n. 163/2006 e delle relative norme di attuazione, come ulteriormente specificate dal regolamento di cui all'art. 66, comma 1, lettera b).

4. Il direttore dei lavori procede all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori esclusivamente dopo avere verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento. Nei casi in cui è nominato un direttore operativo ai sensi del comma 3, il direttore dei lavori provvede dopo avere acquisito una apposita dichiarazione in tal senso da parte di quest'ultimo.

Art. 22.

Tutor di cantiere

1. Per lavori di importo superiore ad euro 5 milioni le stazioni appaltanti, anche in forma associata, mediante convenzioni con gli organismi paritetici di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 626/1994, assicurano la presenza in cantiere di un tutor con funzioni di assistenza formativa ai lavoratori ed alle imprese per la progettazione della sicurezza.

2. Il tutor di cantiere svolge inoltre attività di supporto alle funzioni del responsabile dei lavori e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo n. 494/1996. I relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di realizzazione del progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.

3. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 66, comma 1, lettera b) specifica i requisiti professionali ed i compiti del tutor di cantiere.

4. Nello svolgimento della propria attività il tutor di cantiere può collaborare con gli organi statali competenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 23.

Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri

1. Il direttore dei lavori, anche per il tramite del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;

b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'art. 16;

c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 494/1996 e delle relative integrazioni e adeguamenti;

e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo n. 494/1996.

2. Per i lavori di importo superiore ad euro 1.500.000,00 le stazioni appaltanti procedono, prima dell'inizio dei lavori, all'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei RLS; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nei cantieri. Le aziende unità sanitarie locali (USL) assicurano la partecipazione di proprio personale agli incontri; la partecipazione avviene a titolo oneroso, secondo gli importi determinati dal tariffario regionale per le prestazioni erogate dai dipartimenti di prevenzione delle aziende USL. I relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di realizzazione del progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.

3. Le imprese affidatarie sono tenute ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di cui all'art. 66, comma 1, lettera b).

4. L'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2.

5. L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.

6. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.

Art. 24.

Clausole dei capitolati speciali

1. I capitolati speciali prevedono l'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. Nel caso di contratti di servizi e di fornitura con posa in opera il capitolato speciale di appalto prevede:

a) l'indizione, da parte della stazione appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, di una riunione di coordinamento con la ditta interessata al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;

b) l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 16, comma 1, lettera e) e di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Art. 25.

Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo

1. La giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 626/1994, allargato ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, impartisce alle aziende U.S.L. apposite direttive volte al potenziamento delle attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo priorità, linee e settori di intervento.

2. Ai fini di cui al comma 1 la giunta regionale valuta la consistenza degli organici del personale di vigilanza ed ispezione presente in ciascuna azienda ed autorizza eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro sono destinate dalle aziende U.S.L. ad interventi di potenziamento delle competenti strutture dei dipartimenti di prevenzione e dei servizi strumentali in dotazione alle stesse.

3. Al fine di potenziare la vigilanza integrata e congiunta, la giunta regionale promuove apposite intese con gli organi statali competenti per l'effettuazione dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente agli appalti pubblici e privati, finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi.

4. La giunta regionale promuove inoltre apposite intese con gli enti locali ed i relativi organismi rappresentativi per l'utilizzazione, ai fini del supporto alle attività di controllo previste dal presente articolo, del personale di cui alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale). A tale fine, la giunta regionale provvede all'organizzazione ed allo svolgimento di appositi corsi di formazione professionale.

Art. 26.

Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro

1. La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni atte anche a valorizzare quanto già elaborato in sede regionale per la crescita della cultura della legalità del lavoro e per la tutela del lavoro e della sicurezza dei lavoratori, promuove un apposito patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, anche tramite gli organismi paritetici.

2. La Regione e le stazioni appaltanti, nel caso di lavori di particolare complessità tecnica o rilevanza economica, ed in ogni caso per lavori di importo superiore ad euro 5 milioni, promuovono la sottoscrizione di specifici protocolli tra le stazioni appaltanti stesse, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché a migliorare la qualità dell'organizzazione del lavoro.

Art. 27.

Affidamenti in economia

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli affidamenti in economia.

2. Non possono essere affidati in economia lavori e servizi ad alto rischio, come individuati attraverso specifiche linee guida approvate ai sensi dell'art. 30.

Capo IV

PROGRAMMAZIONE

Art. 28.

Programmazione dei contratti per l'affidamento di lavori pubblici

1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di qualsiasi importo si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere ulteriori articolazioni degli strumenti di programmazione di cui al comma 1, al fine di garantire una maggiore conformità fra gli strumenti contabili e quelli di programmazione, nonché una migliore individuazione dei tempi di realizzazione delle opere stesse.

3. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici, per almeno trenta giorni consecutivi, ed altresì mediante pubblicazione sul profilo del committente.

4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 gli interessati possono presentare le proprie osservazioni, secondo le modalità disciplinate dalla stazione appaltante. La stazione appaltante tiene conto delle osservazioni presentate ai fini dell'approvazione definitiva.

5. Restano ferme, per quanto non diversamente disposto ai sensi del presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 29.

Programmazione dei contratti di forniture e servizi

1. Al fine di assicurare la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, l'attività di affidamento dei contratti di forniture e servizi si svolge sulla base di un programma annuale che le amministrazioni aggiudicatrici elaborano unitamente al bilancio preventivo o ad altro documento di previsione economica.

2. Il programma annuale contiene: l'oggetto indicativo del contratto, l'importo presunto, il termine presunto di avvio della procedura diretta all'affidamento della fornitura o del servizio, i mezzi finanziari disponibili.

3. Le modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del programma sono disciplinate con atto dell'amministrazione aggiudicatrice, che può prevedere l'eventuale esclusione dalla programmazione dei contratti di piccolo importo.

4. Le forniture ed i servizi non ricompresi nel programma annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, fatta eccezione per quelli di modesto importo eventualmente esclusi ai sensi del comma 3, di quelli destinati a contratti stipulati per fronteggiare eventi imprevedibili o calamitosi, nonché di quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 30.

Linee guida e capitoli speciali

1. La giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia dei contratti pubblici, approva, previa informativa al Consiglio regionale, con proprie deliberazioni linee guida per le stazioni appaltanti e capitoli relativi a specifiche tipologie di appalto, con l'indicazione dei parametri utili alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 31.

Profilo del committente

1. Le stazioni appaltanti realizzano un proprio «profilo del committente», contenuto nel sito informatico dell'ente, nel quale sono raccolte e rese disponibili tutte le informazioni inerenti il complesso della propria attività contrattuale, pregressa ed in essere, relativa a lavori, forniture e servizi.

2. Il profilo del committente contiene, in particolare:

- a) i programmi dell'attività contrattuale per lavori, forniture e servizi;
- b) gli avvisi di preinformazione, i bandi e gli avvisi di post informazione;
- c) informazioni sulle procedure in corso, sui contratti conclusi e sulle procedure annullate;
- d) i quesiti proposti ed i chiarimenti forniti nel corso delle procedure di gara;
- e) le indicazioni sul responsabile unico del procedimento e sulle persone da contattare per ulteriori informazioni.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici disciplinano, nel rispetto degli standard definiti dall'osservatorio ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera i), le modalità di gestione del profilo del committente, prevedendo l'eventuale inserimento di dati e di informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 2.

Art. 32.

Responsabile unico del procedimento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla nomina del responsabile unico del procedimento (RUP), per l'affidamento dei contratti disciplinati dalla presente legge. L'incarico è attribuito ad un dipendente dell'amministrazione.

2. Nei lavori pubblici il RUP redige lo studio di fattibilità dell'opera e, nel caso di affidamento della progettazione all'esterno, redige inoltre il disciplinare del servizio di progettazione avente anche i contenuti del documento preliminare alla progettazione.

3. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, fermo restando l'obbligo di conferimento dell'incarico a personale di profilo tecnico, l'amministrazione aggiudicatrice, in caso di accertata e motivata carenza tra i propri dipendenti di ruolo o a tempo determinato di personale tecnico adeguatamente qualificato, può attribuire l'incarico a personale di profilo amministrativo, nei limiti di importo di euro 750.000,00 per i lavori e di euro 211.000,00 per i servizi. In tal caso è assicurato, mediante conferimento di incarico esterno, un adeguato supporto tecnico.

Art. 33.

Clausole ambientali

1. Le stazioni appaltanti, in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia, prevedono nei bandi di gara e nei capitoli specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali. A tale fine, configurano la prestazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
- b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
- c) minore produzione di rifiuti;
- d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
- e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- f) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

2. Restano fermi gli obblighi vigenti in materia di acquisti di beni realizzati con materiali riciclati.

Art. 34.

Requisiti di capacità delle imprese

1. Le stazioni appaltanti, sulla base dei capitoli tipo, definiscono e verificano i requisiti necessari a dimostrare la capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria delle imprese, tenendo conto anche:

- a) nel caso di appalti di servizi, delle specifiche esperienze dell'impresa in campo ambientale, nonché delle misure di gestione ambientale che saranno applicate durante l'esecuzione dell'appalto;
- b) del possesso di certificazioni di qualità, responsabilità sociale e gestione ambientale conformi a norme comunitarie e internazionali;
- c) degli indici di congruità determinati ai sensi dell'art. 1, commi 1173 e 1174, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007») e successive modifiche.

Art. 35.

Esclusione delle imprese per violazioni in materia di sicurezza, regolarità contributiva e costituzione della cauzione

1. Le imprese nei confronti delle quali si siano verificate le ipotesi previste dall'art. 19, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono escluse dalla partecipazione alle gare indette dalle stazioni appaltanti per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di inserimento nell'apposito elenco tenuto dall'osservatorio regionale, come previsto all'art. 5, comma 3.

2. Le imprese che, nelle ipotesi di cui all'art. 37, comma 1, non hanno provveduto alla costituzione della cauzione provvisoria sono escluse dalla partecipazione alle gare indette dalle stazioni appaltanti per un periodo di due anni, decorrente dalla data di inserimento di cui al comma 1.

Art. 36.

Criterio di aggiudicazione

1. Le stazioni appaltanti utilizzano per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad esclusione dei casi nei quali la natura dell'appalto non lo consente, individuati e motivati in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni della prestazione, con particolare riferimento all'assenza di impiego diretto di lavoratori e sulla base di specifiche linee guida approvate ai sensi dell'art. 30.

2. Le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta, tengono conto anche di elementi di sostenibilità ambientale, quali, in particolare, il risparmio energetico, l'utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l'utilizzo di materiali riciclati, l'introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica. Nei casi in cui è previsto l'impiego diretto di lavoratori, le stazioni appaltanti tengono conto, compatibilmente con la natura del contratto, di misure per l'inserimento lavorativo di persone disabili, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori in cassa integrazione.

3. Nelle procedure negoziate, la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere demandata al/alla dirigente competente dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. Qualora si proceda mediante costituzione di apposita commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo n. 163/2006, di norma costituita da un numero di componenti non superiore a tre, i componenti diversi dal/dalla presidente non devono avere svolto né possono svolgere, con riferimento al contratto di cui si tratti, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo. L'incompatibilità non opera nel caso di comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

Art. 37.

Disposizioni in materia di cauzione

1. Nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti di servizi e forniture, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire che l'offerta non sia corredata da cauzione provvisoria e che la stessa sia presentata dal solo concorrente aggiudicatario. La prestazione della cauzione provvisoria costituisce comunque condizione necessaria per l'aggiudicazione definitiva.

2. Nelle procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 200.000,00 le amministrazioni aggiudicatrici possono altresì stabilire che l'offerta non sia corredata da cauzione provvisoria e richiedere la costituzione della sola cauzione definitiva.

Art. 38.

Disposizioni in materia di controlli sulle autodichiarazioni

1. Nelle procedure aperte e ristrette per forniture e servizi, i controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché di quelli inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale, possono essere effettuati dalle stazioni appaltanti, anziché prima dell'apertura delle offerte, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati nei confronti di un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, nonché nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e del concorrente che segue in graduatoria.

3. Qualora i concorrenti sorteggiati, il concorrente provvisoriamente aggiudicatario o il concorrente che segue in graduatoria non forniscano la prova del possesso dei requisiti, o non confermino le dichiarazioni rese in gara, la stazione appaltante procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

4. Nei casi di cui al comma 3 sono fatte salve le sanzioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006 per la mancata dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico-finanziaria.

5. Nelle procedure negoziate, fermo restando l'obbligo di procedere ai controlli, le amministrazioni aggiudicatrici disciplinano le modalità di verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.

Art. 39.

Presentazione delle giustificazioni ai fini della verificadelle offerte anormalmente basse

1. Nei contratti di forniture e di servizi le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella richiesta di preventivo, che le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 non siano presentate da tutti i partecipanti in allegato all'offerta, bensì da parte dei soli offerenti da assoggettare a verifica di anomalia, a seguito di specifica richiesta.

Art. 40.

Semplificazione degli adempimenti

1. Le stazioni appaltanti non sono tenute a redigere il verbale di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 163/2006 nel caso di contratti, accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel caso in cui le informazioni ivi previste siano comunque reperibili nella documentazione relativa alla procedura di gara.

Art. 41.

Subentro di altra impresa nel corso dell'esecuzione del contratto

1. Nel bando di gara per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, le stazioni appaltanti hanno facoltà di prevedere, nelle ipotesi di fallimento dell'appaltatore e di risoluzione del contratto previste dal decreto legislativo n. 163/2006 e dalla presente legge, il ricorso alla procedura di cui all'art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006.

Capo VI

DISPOSIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE

E SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMITTENZA PUBBLICA

Sezione I

FORME E MODALITÀ DI GESTIONE COMUNE DELLE PROCEDURE E DEI CONTRATTI

Art. 42.

Appalti di interesse generale

1. Per gli appalti di forniture e servizi di interesse generale per le amministrazioni pubbliche, la Regione può assumere le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'art. 1, comma 455, della legge n. 296/2006.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il bando e la documentazione di gara indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura e del contratto, l'importo massimo, la durata del contratto, nonché le modalità di adesione degli enti interessati al contratto stipulato dalla Regione.

3. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 66, comma 1, lettera d) individua le ipotesi nelle quali l'applicazione della presente disposizione deve essere preceduta da apposita convenzione tra la Regione e le amministrazioni interessate.

Art. 43.

Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali

1. La Regione, anche al fine di assicurare una maggiore qualificazione della committenza pubblica, favorisce ed incentiva l'esercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento alle attività di:

- a) consulenza in materia contrattuale, sportelli di informazione, profilo del committente;
- b) programmazione dell'attività contrattuale;
- c) responsabile unico del procedimento e supporto al RUP;
- d) progettazione;
- e) espletamento delle procedure concorsuali;
- f) stipulazione dei contratti;
- g) direzione dei lavori, tutor di cantiere;
- h) gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull'esecuzione.

2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 avviene mediante unione di comuni o consorzio, oppure sulla base di apposita convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni, oppure la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.

3. Gli atti associativi possono individuare l'ente responsabile della gestione associata cui sono affidate le funzioni di stazione appaltante.

4. Nei casi in cui l'esercizio associato ha ad oggetto le funzioni di RUP, il relativo incarico è svolto da uno dei dipendenti assegnati all'unione di comuni, al consorzio o all'ufficio comune, oppure da un dipendente dell'ente delegato.

5. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1, nell'ambito delle apposite linee di finanziamento di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) e relativi provvedimenti di attuazione. La Regione tiene conto inoltre dell'esercizio associato delle funzioni nella definizione di criteri di priorità o di premialità nelle altre procedure di finanziamento o di contributo.

Art. 44.

Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti

1. Le amministrazioni pubbliche, per l'esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento delle attività in materia contrattuale, possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale.

2. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione e può riguardare le attività ed i servizi di cui all'art. 43, comma 1. Nella convenzione sono definite, in particolare, l'entità della controprestazione dovuta all'ente avvalso, le relative responsabilità e le modalità di erogazione degli incentivi dovuti al personale dell'ufficio avvalso per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse, ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 45.

Convenzioni per la gestione comune delle procedure di gara

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006, al fine di realizzare una semplificazione procedurale ed una razionalizzazione della spesa per l'effettuazione di lavori e per l'appalto di forniture e servizi di interesse comune, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare apposite convenzioni per l'effettuazione di un'unica procedura di gara, individuando a tale fine l'ente titolare della procedura stessa.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il bando e la documentazione di gara indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura, gli enti interessati, nonché la quota dell'importo posto a base di gara di rispettiva competenza.

Sezione II

PROCEDURE TELEMATICHE DI ACQUISTO

Art. 46.

Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici

1. La Regione, al fine di favorire processi di semplificazione e di efficienza delle pubbliche amministrazioni, nonché i principi di trasparenza e concorrenza, promuove e incentiva la diffusione, l'integrazione e l'utilizzo tra le amministrazioni aggiudicatrici di sistemi e strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi e per l'affidamento di lavori pubblici.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la conoscenza e l'utilizzo dei sistemi e degli strumenti telematici da parte delle imprese, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria.

Art. 47.

Sistema telematico di acquisto

1. La Regione predispone un sistema telematico per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La Regione e i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e e) utilizzano il sistema telematico di acquisto predisposto dalla Regione.

3. Gli enti locali e gli enti pubblici che aderiscono alla rete telematica regionale di cui alla legge regionale n. 1/2004 possono adottare il sistema di cui al comma 2 per l'effettuazione delle proprie procedure.

Art. 48.

Misure di semplificazione delle procedure di acquisto

1. La Regione, d'intesa con gli enti del territorio e nell'ambito della rete telematica regionale di cui alla legge regionale n. 1/2004, favorisce i processi di semplificazione delle procedure di acquisto mediante:

- a) l'adozione di comuni regole procedurali utili a consentire la condivisione e l'interoperabilità dei sistemi informativi;
- b) la condivisione dei servizi messi a disposizione dall'infrastruttura della rete regionale, costituita quale articolazione del sistema pubblico di connettività (SPC);
- c) l'integrazione dei sistemi informativi e delle procedure ai fini dell'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso l'interscambio di informazioni utilizzabili da più amministrazioni aggiudicatrici;

2. Le specifiche tecniche necessarie a realizzare quanto previsto al comma 1 sono definite con le modalità di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 1/2004.

Art. 49.

Mercato elettronico regionale

1. I mercati elettronici realizzati in attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale costituiscono il mercato elettronico della Toscana, sul quale possono effettuare acquisti tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Il regolamento di attuazione definisce le disposizioni per la costituzione ed il funzionamento del mercato elettronico della Toscana, con particolare riguardo all'abilitazione dei fornitori, alle specifiche tecniche ed alle caratteristiche di interoperabilità dei sistemi realizzati.

*Capo VII*DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA REGIONE
E DEGLI ENTI DIPENDENTI

Art. 50.

Ambito di applicazione. Autonomia del Consiglio regionale

1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'attività contrattuale:

a) della giunta regionale;

b) degli enti, organismi, agenzie e aziende istituite con legge regionale, agli enti parco regionali, all'Azienda agricola regionale di Albesse, salvo espressa diversa disposizione della legge istitutiva.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle aziende USL, agli ESTAV ed agli altri soggetti del servizio sanitario regionale che osservano le disposizioni della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), come modificata dalla presente legge.

3. Il Consiglio regionale disciplina la propria attività contrattuale nel regolamento interno di amministrazione e contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

Art. 51.

Programmazione di forniture e servizi

1. La giunta regionale e gli organi competenti degli altri soggetti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), adottano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il proprio programma annuale dei contratti, di seguito denominato programma, relativo all'acquisizione di forniture e di servizi, con esclusione delle spese in economia di importo inferiore ad euro 20.000,00.

2. Il programma contiene l'elenco delle forniture e dei servizi di cui si prevede l'acquisizione nell'esercizio di riferimento, raggruppati per settori omogenei, internamente suddiviso a seconda che gli appalti da affidare rientrino o meno nelle soglie di applicazione della normativa europea, con l'indicazione dell'importo presunto e delle risorse finanziarie, dei tempi previsti per l'avvio della procedura e delle strutture competenti.

3. Il programma, approvato dalla giunta regionale, è trasmesso al Consiglio regionale ed è pubblicato sul profilo del committente.

4. Nei casi in cui circostanze imprevedibili rendono necessario avviare una procedura contrattuale non prevista nel programma, il/la dirigente responsabile di cui all'art. 54 provvede con atto motivato all'avvio della procedura e ne dà contestuale comunicazione alla struttura organizzativa della giunta regionale competente in materia di contratti.

5. Entro novanta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, la struttura organizzativa della giunta regionale competente in materia di contratti predispone l'elenco dei contratti stipulati nell'esercizio precedente da inviarsi al Consiglio regionale, nonché una relazione sull'attività contrattuale svolta che illustra tra l'altro i risultati conseguiti, il grado di soddisfacimento delle esigenze ed eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi.

Art. 52.

Incentivi al personale dipendente incaricato della progettazione, della pianificazione e di attività tecnico-amministrative connesse

1. Con regolamento di attuazione la giunta regionale disciplina, secondo criteri e modalità stabilite in sede di contrattazione decentrata:

a) la costituzione del fondo previsto dall'art. 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 per la incentivazione del personale dipendente incaricato della progettazione e di attività tecnico amministrative connesse;

b) la costituzione del fondo previsto dall'art. 92, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, per l'incentivazione del personale dipendente incaricato della pianificazione.

2. Gli incentivi di cui al comma 1, lettera a) sono ripartiti tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Gli incentivi di cui al comma 1, lettera b), sono attribuiti al personale dipendente e ripartiti tra i tecnici incaricati della redazione degli atti di pianificazione e tra i loro collaboratori.

4. Il regolamento di cui al comma 1 determina tra l'altro:

a) con riferimento alle attività di progettazione:

1) la percentuale, entro il limite massimo previsto dall'art. 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163/06, da applicare all'importo posto a base di gara per la costituzione del fondo, da ripartire tra i dipendenti di cui al comma 2, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;

2) i criteri per la determinazione dell'entità del fondo, da individuare sulla base dell'importo e della complessità dell'opera nel rispetto della percentuale determinata ai sensi del punto 1);

3) i criteri di ripartizione dell'incentivo tra le diverse figure professionali e le modalità di erogazione del fondo;

4) le condizioni di ammissibilità dell'attribuzione degli incentivi in presenza di altre forme di compensi;

b) con riferimento alle attività di pianificazione:

1) le attività di pianificazione per cui procedere alla costituzione del fondo di incentivazione da ripartire tra i dipendenti di cui al comma 3;

2) i criteri per l'individuazione della tariffa professionale di riferimento;

3) i criteri di ripartizione degli incentivi tra le diverse figure professionali e le modalità di erogazione del fondo;

4) le condizioni di ammissibilità dell'attribuzione degli incentivi in presenza di altre forme di compensi.

Art. 53.

Contratti aperti

1. Le procedure di appalto di forniture e servizi indette dalla giunta regionale per l'acquisizione di prestazioni di interesse comune prevedono la stipula di un contratto aperto di cui si avvalgono obbligatoriamente i soggetti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b). Il Consiglio regionale ha facoltà di adesione.

2. La documentazione di gara ed il contratto stabiliscono la durata e l'importo massimo a disposizione per le adesioni e l'impegno dell'impresa affidataria ad applicare gli stessi prezzi, patti e condizioni a tutti i soggetti aderenti.

3. Il/la dirigente regionale responsabile del contratto aperto verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 nel corso dello svolgimento del contratto stesso e, nel caso venga raggiunto l'importo contrattuale massimo, non ammette ulteriori adesioni.

Art. 54.

Dirigente responsabile del contratto

1. Il/la dirigente competente per materia provvede all'adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale ed è qualificato, ai fini della presente legge, come dirigente responsabile del contratto.

2. Il/la dirigente responsabile del contratto individua la procedura di scelta del contraente tecnicamente e giuridicamente più idonea in relazione all'oggetto e alla natura del contratto da stipulare.

3. Il/la dirigente responsabile del contratto assume la qualifica di responsabile unico del procedimento, salvo che non ritenga di attribuire l'incarico ad altro dipendente assegnato alla propria struttura organizzativa.

Art. 55.

Capitolati d'oneri e modulistica per la partecipazione alla gara

1. La giunta regionale approva, con propria deliberazione, il capitolato generale contenente le condizioni che possono applicarsi indistintamente ai contratti di forniture e di servizi.

2. Il/la dirigente responsabile della struttura competente in materia di contratti approva gli schemi di capitolato speciale per tipologie di forniture e di servizi e la modulistica generale contenente le dichiarazioni sostitutive che le imprese devono rendere in sede di gara in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.

3. Il/la dirigente responsabile del contratto, in conformità agli atti di cui ai commi 1 e 2, approva il capitolato speciale d'appalto e la modulistica relativa alla singola procedura di affidamento.

Art. 56.

Disposizioni organizzative delle procedure di affidamento

1. L'avvio della procedura di affidamento del contratto è preceduta da decreto del/della dirigente responsabile, fatta eccezione per le procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di bando e per i servizi e le forniture in economia.

2. Il/la dirigente responsabile del contratto, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, provvede all'aggiudicazione definitiva.

3. Il/la dirigente, qualora sopraggiunga un evento che renda superflua o dannosa la stipula del contratto, può motivatamente revocare il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 57.

Presidenza delle gare

1. Nelle procedure aperte e ristrette le funzioni di presidente di gara e quelle di presidente della commissione di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 163/2006 sono svolte da un/una dirigente regionale designato/a:

a) per la giunta regionale, con decreto del direttore generale competente in materia di contratti;

b) per i soggetti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione.

Art. 58.

Ufficiale erogante

1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti dall'ufficiale rogante.

2. L'incarico di ufficiale rogante e di ufficiale rogante sostituto è conferito con decreto del direttore generale competente in materia di contratti, a personale regionale dirigente oppure appartenente alla categoria D, in possesso di laurea in giurisprudenza e di idonea preparazione professionale.

3. L'ufficiale rogante, con le modalità prescritte dalla legge regionale in quanto applicabili, riceve gli atti, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne facciano richiesta e tiene il repertorio.

4. L'ufficiale rogante cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti in forma pubblica amministrativa e ne è responsabile.

5. L'ufficiale rogante svolge altresì le funzioni di segretario della commissione di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 163/2006.

6. Il Consiglio regionale e, compatibilmente con le esigenze della giunta regionale, i soggetti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), possono avvalersi dell'ufficiale rogante della giunta regionale per la propria attività contrattuale.

7. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 66, comma 1, lettera f) disciplina:

a) gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico di titolare e di sostituto e la valutazione dell'idonea preparazione professionale;

b) le ulteriori competenze collegate all'espletamento dell'incarico;

c) i compiti del sostituto;

d) le modalità di tenuta del repertorio e degli altri registri;

e) l'individuazione e l'ammontare delle spese contrattuali;

f) le eventuali assicurazioni, a carico dell'amministrazione, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della funzione.

Art. 59.

Affidamenti in economia

1. La giunta regionale e gli altri soggetti di cui all'art. 50 disciplinano con proprio provvedimento l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e secondo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e proporzionalità, tutela del lavoro e sicurezza del lavoro.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, in relazione alle specifiche esigenze e competenze, individua in particolare:

a) le singole tipologie di spese per forniture e servizi con eventuali limiti di importo;

b) nell'ambito delle categorie generali di cui all'art. 125, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, i lavori eseguibili in economia;

c) le modalità di affidamento di forniture e servizi, con preventiva pubblicazione di un avviso pubblico per le spese di importo pari o superiore ad euro 100.000,00;

d) le modalità di affidamento di lavori, forniture e servizi mediante l'utilizzo del sistema telematico di acquisto di cui all'art. 47.

Art. 60.

Aumento o diminuzione della prestazione di contratti di forniture e servizi

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per eventi imprevedibili, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.

Art. 61.

Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti gli atti amministrativi di gara sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Le spese di copia, gli oneri tributari ed ogni altra spesa connessa al contratto, sono a carico del contraente.

Capo VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 40

(DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

Art. 62.

Modifiche all'art. 101 della legge regionale n. 40/2005

1. Dopo il comma 1, dell'art. 101, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), gli ESTAV operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"), per conto delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere-universitarie e sono pertanto soggetti a tutte le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano gli acquisti delle aziende stesse».

Art. 63.

Modifiche all'art. 132 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 1, dell'art. 132, della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Le aziende sanitarie e gli ESTAV, per quanto di rispettiva competenza ed in conformità della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e di sicurezza sui luoghi di lavoro, disciplinano l'attività contrattuale attraverso il regolamento di cui all'art. 133.».

Art. 64.

Sostituzione dell'art. 133 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 133 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 133. (Regolamento dell'attività contrattuale). — 1. Il regolamento sull'attività contrattuale, adottato dal direttore generale di ciascun ente, disciplina in particolare:

a) la programmazione, annuale e pluriennale, dell'attività contrattuale;

b) modalità di raccordo per la rilevazione delle esigenze degli enti per i quali l'ESTAV opera per l'approvvigionamento di beni e servizi;

c) forme e modalità organizzative interne per la gestione delle procedure di gara e per la gestione della fase di esecuzione dei contratti;

d) tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei fornitori;

e) procedure di affidamento del servizio di cassa;

f) affidamenti in economia.

Capo IX

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1997, N. 87
(DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LE COOPERATIVE SOCIALI E GLI
ENTI PUBBLICI CHE OPERANO IN AMBITO REGIONALE)

Art. 65.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 87/1997

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito regionale) è aggiunto il seguente:

«2-bis. I costi relativi al personale non sono soggetti a ribasso in sede di gara».

Capo X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 66.

Normativa di attuazione

1. La giunta regionale, con specifici regolamenti da emanarsi previa informativa del Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne disciplina la relativa attuazione, con particolare riferimento:

a) all'osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui al capo II, per quanto attiene:

1) alle modalità di costituzione e tenuta dell'archivio di cui all'art. 5, comma 3;

2) alle modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato di indirizzo di cui all'art. 6;

3) ai contenuti, termini e modalità operative inerenti gli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 8, di cui all'art. 10, comma 3, nel rispetto del criterio della massima semplificazione e del minor aggravio procedurale a carico delle stazioni appaltanti;

4) alle modalità di formazione, di validazione e aggiornamento del prezzario di cui all'art. 12, nonché i dati e le informazioni utili alla elaborazione dello stesso;

b) alle disposizioni di tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro di cui al capo IV, per quanto attiene:

1) alle modalità di verifica dei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell'impresa appaltatrice, secondo quanto previsto dall'art. 18;

2) ai requisiti professionali ed ai compiti del tutor di cantiere di cui all'art. 22;

3) alla documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori presenti a qualsiasi titolo nel cantiere, come previsto dall'art. 23, comma 3;

c) alle disposizioni in materia di organizzazione amministrativa di cui al capo V per quanto attiene:

1) ai requisiti di professionalità ed i compiti del responsabile unico del procedimento, le ipotesi di coincidenza tra il responsabile unico del procedimento ed il direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 119 del decreto legislativo n. 163/2006; l'importo massimo della tipologia dei lavori per i quali il responsabile può coincidere con il progettista, relativamente ai contratti per l'affidamento di lavori pubblici;

d) alle disposizioni concernenti forme e modalità di gestione comune delle procedure e dei contratti di cui alla sezione I del capo VI, per quanto attiene:

1) alla disciplina degli appalti di interesse generale di cui all'art. 42;

e) ai sistemi telematici di acquisto di cui alla sezione II del capo VI per quanto attiene:

1) alla costituzione ed al funzionamento del mercato elettronico della Toscana, ai sensi dell'art. 49;

f) alle disposizioni di disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti di cui al capo VII, per quanto attiene:

1) alla disciplina degli incentivi al personale incaricato delle attività di progettazione, di pianificazione e delle attività tecnico-amministrative connesse, ai sensi dell'art. 52;

2) alla disciplina dell'ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 58, comma 7;

3) alla disciplina degli affidamenti in economia, ai sensi dell'art. 59, comma 2.

Art. 67.

Clausola valutativa

1. A decorrere dal secondo anno di applicazione, la giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione in ordine ai risultati ottenuti nell'attuazione della presente legge, con riferimento:

a) alle iniziative svolte per promuovere la collaborazione, il coordinamento e l'integrazione tra le stazioni appaltanti e per promuovere la qualificazione e la formazione del relativo personale ed ai risultati conseguiti in termini di ricorso alla gestione comune delle procedure di gara e di conseguente riduzione del numero delle procedure di appalto avviate sul territorio regionale;

b) alle iniziative assunte in ordine al coordinamento ed al potenziamento della attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle aziende U.S.L. e ai risultati conseguiti in termini di incremento del numero di controlli effettuati, stabilendo che nell'anno 2008 essi dovranno essere incrementati di almeno il 10 per cento rispetto all'anno 2007 e nel 2009 di un ulteriore 10 per cento rispetto allo stesso anno.

2. Alla relazione è allegato il rapporto di sintesi dell'osservatorio di cui all'art. 5, comma 11.

3. Nella prima relazione viene altresì dato conto delle attività svolte per il potenziamento dell'osservatorio regionale sui contratti pubblici e dei relativi provvedimenti attuativi.

4. Al compimento del quinto anno di applicazione della presente legge la giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che illustra gli esiti dei controlli effettuati e l'evoluzione temporale delle diverse tipologie di violazione accertate.

Art. 68.

Procedimenti in itinere

1. Le procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi contratti di appalto non sono soggette alle disposizioni della presente legge.

Art. 69.

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attività contrattuale regionale);

b) la legge regionale 1° dicembre 1989, n. 79 (Attuazione dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80. Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche);

c) la legge regionale 12 novembre 1993, n. 87 (Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 79 «Attuazione art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80. Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche»);

d) la legge regionale 10 giugno 2002, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001, n. 12. «Disciplina dell'attività contrattuale regionale»);

e) la legge regionale 4 aprile 2003, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 «Disciplina dell'attività contrattuale regionale»).

Art. 70.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in euro 330.000,00 per l'anno 2007, euro 475.000,00 per l'anno 2008 ed euro 475.000,00 per l'anno 2009, si fa fronte con i seguenti stanziamenti del bilancio di previsione 2007 e pluriennale a legislazione vigente 2007/2009:

euro 330.000,00 per l'anno 2007 sulla unità previsionale di base (UPB) 119 «Azioni di sistema Regione- enti locali - Spese di investimento»;

euro 102.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sulla UPB 111 «Azioni di sistema Regione-enti locali - Spese correnti»;

euro 373.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sulla UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 71.

Disposizioni transitorie

1. La giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di attribuzione all'osservatorio delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge; determina inoltre la decorrenza dell'operatività della nuova struttura.

2. Sino alla data fissata dalla deliberazione di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 79/1989.

3. Sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 66, comma 1, lettera f) l'attività dell'ufficiale rogante e gli affidamenti in economia continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della giunta regionale 5 settembre 2001, n. 45/r (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 «Disciplina dell'attività contrattuale regionale»).

Art. 72.

Disposizioni di prima attuazione

1. Il Presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure volte alla stipula del patto per la sicurezza e regolarità del lavoro, di cui all'art. 26, mediante la convocazione delle rappresentanze dei soggetti coinvolti.

2. Le stazioni appaltanti disciplinano le modalità di affidamento dei contratti di cui all'art. 3 nel termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione di tali disposizioni le stazioni appaltanti osservano quanto previsto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 163/2006.

3. I soggetti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), provvedono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare la conformità alle disposizioni della presente legge dei rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione, adeguandoli, ove necessario, e dando comunicazione alla Regione dell'avvenuta verifica ed adeguamento. Decorso tale termine, le disposizioni dei regolamenti o degli atti interni di organizzazione eventualmente contrastanti ed i regolamenti e gli atti interni di organizzazione che non sono stati oggetto della comunicazione di avvenuta verifica ed adeguamento, cessano di avere efficacia.

Art. 73.

Decorrenza dell'efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 12, 18, 22, 52, sono applicabili dalla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di attuazione di cui all'art. 66.

2. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 25 concernente le direttive volte al potenziamento dell'attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Negli appalti di servizi, la quantificazione degli oneri della sicurezza prevista dall'art. 15 è effettuata obbligatoriamente nelle procedure di gara avviate a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di approvazione del prezzario di cui all'art. 12 da parte della giunta regionale.

4. La giunta regionale approva le linee guida per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 30, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Al fine di consentire alle stazioni appaltanti di adeguare la propria organizzazione e di svolgere i necessari interventi formativi del proprio personale, l'applicazione dell'art. 36, comma 1, in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, avviene in forma graduale nel termine massimo di sei mesi dalla data di deliberazione da parte della giunta regionale delle linee guida di cui al comma 4. I comuni aventi popolazione inferiore a quindicimila abitanti sono tenuti a dare applicazione alla medesima disposizione nel termine massimo di un anno dalla data sopra indicata.

Art. 74.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 luglio 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2007.

07R0564

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2007, n. 39.

Bilancio di previsione per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. Seconda variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 20 luglio 2007)

(Omissis).

07R0565

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2007, n. 3.

Disciplina della professione di accompagnatore di media montagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 10 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione con la presente legge, nell'ambito delle iniziative dirette a promuovere ed a diffondere, anche in ragione della loro funzione sociale, educativa ed economica, le professioni sportive, disciplina l'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna.

Art. 2.

Figura professionale di accompagnatore di media montagna

1. Per accompagnatore di media montagna si intende chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone nelle escursioni in montagna che non richiedono, per la progressione, l'uso di materiale alpinistico e sciistico;

b) illustrazione delle caratteristiche culturali, ambientali, naturalistiche ed antropiche del territorio montano percorso, anche al fine di favorire una fattiva e proficua partecipazione delle persone accompagnate;

c) affiancamento, in ambito scolastico, del corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale.

Art. 3.

Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna

1. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, di seguito denominato elenco, tenuto, presso l'Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, dalla commissione regionale di cui all'art. 6.

2. L'iscrizione nell'elenco abilita all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna nel territorio regionale, salva la possibilità di iscriversi negli elenchi di altre regioni, secondo quanto previsto dalle relative disposizioni normative.

3. Possono essere iscritti nell'elenco, previa domanda, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) età minima di anni 18;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla competente azienda unitaria sanitaria locale (AUSL);

d) diploma di scuola secondaria di secondo grado;

e) abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna.

4. L'iscrizione nell'elenco ha durata triennale ed è rinnovabile alla scadenza previa presentazione del certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla competente AUSL e dell'attestato di frequenza degli specifici corsi di aggiornamento professionale di cui all'art. 5.

5. Il Presidente della Regione rilascia agli iscritti nell'elenco, su proposta ed elaborazione grafica della commissione regionale di cui all'art. 6, una tessera di riconoscimento ed un distintivo.

Art. 4.

Abilitazione professionale

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna si consegue mediante il superamento di apposita prova di esame sostenuta, previa frequenza degli specifici corsi di formazione di cui all'art. 5, dinanzi alla commissione regionale di cui all'art. 6.

2. La prova di esame di cui al comma 1 consiste nell'accertamento teorico-pratico del possesso, da parte dei candidati, di una adeguata conoscenza di nozioni tecniche, didattiche e culturali.

Art. 5.

Provvedimento attuativo

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di formazione professionale e la commissione regionale di cui all'art. 6, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione stabilisce, in particolare:

a) il programma e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale rispettivamente propedeutici al sostenimento della prova di esame di cui all'art. 4 e al rinnovo dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3;

b) il programma, le modalità di svolgimento ed i criteri di valutazione della prova di esame per il conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'art. 4;

c) le modalità di copertura assicurativa dei rischi connessi all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna;

d) i doveri comportamentali dell'accompagnatore di media montagna nell'esercizio della professione ed i provvedimenti disciplinari da applicarsi in caso di violazione degli stessi;

e) le tariffe minime e massime delle prestazioni professionali dell'accompagnatore di media montagna;

f) le sanzioni amministrative a carico di coloro che, per le attività di accompagnamento di persone nelle escursioni in montagna, si avvalgono di soggetti non iscritti nell'elenco di cui all'art. 3;

g) le modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sull'attuazione della presente legge;

h) il contingente di personale, con il profilo professionale di accompagnatore di media montagna, da reclutare presso gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, nonché la destinazione dello stesso contingente;

i) la natura e l'ammontare del trattamento economico spettante, nel rispetto della normativa vigente in materia, ai componenti della commissione regionale di cui all'art. 6.

2. Il programma dei corsi di cui al comma 1, lettera a), deve prevedere quali insegnamenti fondamentali, in particolare:

a) aspetti pedagogici, metodologici e tecnici di un'escursione;

b) elementi di medicina, pronto soccorso, prevenzione incendi, orientamento e meteorologia;

c) elementi di storia, arte, cultura e tradizioni locali, organizzazione e sviluppo turistico, geologia, geomorfologia, ecologia, flora e fauna.

Art. 6.

Commissione regionale per la professione di accompagnatore di media montagna

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, la commissione regionale per la professione di accompagnatore di media montagna, di seguito denominata commissione.

2. La commissione, costituita con decreto del Presidente della Regione, è composta da:

a) un dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di formazione professionale, che la presiede;

b) un dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sport;

c) un dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di ambiente;

d) una guida alpina;

e) un accompagnatore di media montagna;

f) un medico esperto in medicina dello sport, pronto soccorso, rianimazione, alimentazione ed ambientamento in montagna;

g) tre persone particolarmente esperte in una o più materie oggetto della prova di esame, di cui una designata dal Club alpino italiano (C.A.I.).

3. La commissione è validamente costituita quando risultano nominati almeno sette dei componenti previsti.

4. La commissione dura in carica per la durata del mandato del Presidente della Regione che l'ha costituita ed è rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento della nuova giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

Art. 7.

Reclutamento di accompagnatori di media montagna nelle aree naturali protette regionali

1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, conformemente a quanto previsto dagli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, individuano nella propria dotazione organica, nel rispetto del contingente stabilito dalla giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 5, unità di personale con il profilo professionale di accompagnatore di media montagna.

2. Al reclutamento del personale con il profilo professionale di accompagnatore di media montagna degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, si provvede attraverso appositi concorsi unici banditi dalla Regione.

Art. 8.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1° marzo 2007

MARRAZZO

07R0640

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2007, n. 4.

Disciplina delle Università popolari.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce pienamente il valore storico, pedagogico e sociale delle Università popolari e ritiene che esse costituiscano un patrimonio associativo del proprio territorio che va adeguatamente sostenuto ed incrementato.

Art. 2.

Università popolari

1. Si definiscono Università popolari le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico che non perseguono scopi di lucro, aventi un ordinamento autonomo, un proprio statuto, propri regolamenti e dotate di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile.

2. Le Università popolari rappresentano un centro di educazione e di recupero permanente, aperto a tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, senza esclusioni di sorta, ponendosi come obiettivo il sapere e la curiosità.

3. Le Università popolari, in raccordo con le Università della terza età, in un contesto più complessivo della programmazione dell'educazione permanente, favoriscono il pieno sviluppo della personalità dei cittadini per il loro inserimento nella vita socio-culturale, agevolando l'integrazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione.

4. La Regione inserisce nell'Albo previsto dalla legge regionale 20 settembre 1993, n. 53 (Università della terza età), le Università popolari in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e verifica periodicamente il permanere degli stessi.

Art. 3.

Forme di sostegno

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione concede, a titolo di concorso alle spese, contributi alle Università popolari gestite da istituzioni pubbliche o private.

2. La Regione concede altresì in comodato gratuito, nel limite delle proprie disponibilità, per l'organizzazione e lo sviluppo delle attività delle Università popolari, sedi ed attrezzature proprie.

Art. 4.

Requisiti dei soggetti beneficiari

1. Per accedere ai contributi regionali di cui all'art. 3 i soggetti interessati devono:

a) avere la sede associativa nel territorio regionale;

b) svolgere da almeno due anni una regolare attività costituita da cicli di lezioni e/o seminari e/o laboratori e/o corsi e/o attività parallele;

c) disporre di strutture idonee allo svolgimento delle attività;

d) appartenere ad una struttura federativa operante a livello nazionale;

e) riservare parte dell'attività allo studio delle realtà culturali, socio-economiche e artistiche del Lazio.

Art. 5.

Corsi e programmi

1. I docenti di materie letterarie, storiche e scientifiche devono essere in possesso di laurea attinente agli argomenti dei relativi corsi. Fanno eccezione i corsi professionalizzanti in arti e mestieri per i quali si richiede al docente comprovata esperienza nel settore.

2. Al termine dell'anno accademico, le Università popolari possono rilasciare un attestato di frequenza ai corsi.

Art. 6.

Accesso ai corsi

1. L'iscrizione alle Università popolari è libera, in conformità ai relativi statuti.

2. La frequenza ai corsi è gratuita salvo il versamento, da parte dei soci, delle quote associative ed integrative relative ai corsi scelti.

3. Il versamento della quota associativa può essere oggetto di esenzione nei casi di indigenza da parte dei fruitori, in conformità agli statuti ed ai regolamenti associativi.

Art. 7.

Ammissione ai contributi regionali

1. Le domande di ammissione ai contributi regionali, sono presentate alla giunta regionale entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.

2. Alle domande, pena l'inammissibilità, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) statuto dell'Università popolare ed indicazione del consiglio direttivo in carica;

b) programma dettagliato delle iniziative previste e corrispondente relazione di spesa;

c) relazione sulle attività svolte nell'anno accademico precedente, corredata da copie dei programmi, sussidi didattici eventualmente prodotti, indicazione del numero dei frequentanti e consuntivo finanziario;

d) indicazione delle strutture utilizzate, quali ufficio di segreteria, aule, palestre, laboratori;

e) indicazione dei contributi pubblici e privati eventualmente concessi a sostegno delle attività associative.

3. La giunta regionale delibera sulla concessione dei contributi entro il 15 ottobre dello stesso esercizio finanziario, commisurando gli stessi al numero dei corsi proposti, alla loro durata nonché al numero degli iscritti e frequentanti. In caso di mancata realizzazione delle attività, il direttore regionale della formazione, previa richiesta di chiarimenti e valutazione delle motivazioni addotte dalla Università, può disporre la revoca del finanziamento e il recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande di contributo di cui all'art. 7 sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con legge di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 2 aprile 2007

MARRAZZO

07R0641

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2007, n. 5.

Disposizioni relative alla Società Lazio Service S.p.A.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ridefinizione del ruolo della Società Lazio Service S.p.A.

1. La Società Lazio Service S.p.A., a capitale interamente regionale ai sensi dell'art. 1, comma 78, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 2006), assume il ruolo di società per la produzione di servizi strumentali all'attività della Regione.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano, con apposite deliberazioni, i servizi strumentali all'attività della Regione esternalizzabili.

3. La Società Lazio Service S.p.A. opera nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, di quanto disposto dall'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), come sostituito dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).

Art. 2.

Contratti di servizio

1. I rapporti tra la Regione e la Società Lazio Service S.p.A. sono regolati da uno o più contratti di servizio.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sul capitolo C21503 del bilancio regionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 4 aprile 2007

MARRAZZO

07R0642

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2007, n. 6.

Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico ambientale e per il risanamento igienico sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. Individuazione del primo ambito comprendente il territorio dei Comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 30 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in considerazione della grave situazione di degrado urbanistico ambientale ed igienico sanitario nel proprio territorio dovuta alla presenza di numerosi nuclei edilizi abusivi, concorre al finanziamento per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di interventi di risanamento e riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati negli ambiti territoriali interessati dalla presenza dei nuclei stessi.

2. Ai fini di cui al comma 1, la giunta regionale ogni anno con propria deliberazione, sentite le competenti commissioni consiliari e avvalendosi del supporto dell'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio di cui alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche, provvede all'individuazione degli ambiti territoriali d'intervento da ammettere a finanziamento e definisce il termine entro il quale i comuni, ricadenti negli ambiti stessi, provvedono alla presentazione alla Regione del relativo programma di interventi.

Art. 2.

Programma di interventi

1. La Regione concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e degli interventi di risanamento e riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati, definiti dai comuni ai sensi dell'art. 31-*quinquies*, comma 2-*bis*, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, mediante la concessione di contributi per la progettazione e realizzazione delle opere e degli interventi stessi, sulla base di un programma di interventi approvato dai comuni ricadenti nell'ambito territoriale d'intervento individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2.

2. I comuni, anche in variante agli strumenti urbanistici generali vigenti, acquisiti i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela di specifici interessi pubblici in una conferenza dei servizi appositamente indetta, approvano il programma di interventi, di durata triennale, relativamente a nuclei edilizi abusivi, comprendenti costruzioni condonate o condonabili secondo la normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi, perimetrati ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche e per i quali venga adottata la variante speciale ai sensi della medesima legge regionale. Il programma d'interventi è predisposto d'intesa con il rappresentante degli ambiti territoriali ottimali (ATO) competenti e, ove esistenti, con coloro che si sono legalmente costituiti in forme consortili di autorecupero secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

3. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, l'approvazione del relativo programma da parte del comune, ai sensi del comma 2, costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.

4. Il programma di interventi prevede, relativamente alle opere di urbanizzazione primaria, la realizzazione, in ordine di priorità, di:

- a) fognature;
- b) sistemi di depurazione;
- c) rete idrica;
- d) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

5. Il programma di interventi prevede altresì la realizzazione di interventi di risanamento e riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati, definiti dai comuni ai sensi dell'art. 31-*quinquies*, comma 2-*bis*, della legge regionale 24/1998 e successive modifiche.

6. Il programma di interventi contiene:

- a) una dettagliata relazione delle opere e degli interventi da realizzare, eventualmente comprensiva di progetto preliminare, con l'indicazione dei relativi costi;
- b) l'indicazione delle aree nelle quali localizzare le opere e gli interventi;
- c) l'indicazione, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 4, di quelle già in corso di realizzazione da parte del comune o dell'ATO o, ove esistenti, dei consorzi di autorecupero;
- d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento.

7. Il programma di interventi è trasmesso dai comuni alla giunta regionale che, con propria deliberazione, sentite le competenti commissioni consiliari, ne verifica la compatibilità con la presente legge indicando:

- a) le opere e gli interventi alla cui realizzazione concorre con propri finanziamenti;
- b) la percentuale di finanziamento da concedere in relazione al tipo di intervento e gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento;
- c) le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, per la verifica dello stato di attuazione delle opere e degli interventi nonché per l'eventuale revoca dei finanziamenti, rinviando alle specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore;
- d) forme di gestione unitaria della fase di progettazione idonee ad assicurare coordinamento e omogeneità alla stessa.

8. Costituiscono titolo di priorità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 7:

- a) gli interventi concernenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 4 già in corso di realizzazione da parte del comune o dell'ATO o, ove esistenti, dei consorzi di autorecupero;
- b) gli interventi che adottano misure per favorire il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili;
- c) gli interventi che adottano misure per il recupero ed il riutilizzo delle acque piovane e, per gli usi compatibili, di quelle derivate dai sistemi di trattamento delle acque di scarico.

9. Resta ferma, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge.

10. Resta fermo l'esercizio, da parte della Regione, dei poteri sostitutivi di cui alla legge regionale n. 28/1980 e successive modifiche.

Art. 3.

Progettazione ed esecuzione

1. I comuni, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, procedono all'affidamento della progettazione e della direzione dei lavori relativi alle opere contenute nel programma di interventi ammesse al finanziamento regionale nonché alla relativa esecuzione attraverso procedura ad evidenza pubblica.

2. Il Comitato regionale per i lavori pubblici esprime, ai sensi della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5, parere sui progetti redatti a seguito dell'affidamento di cui al comma 1.

3. Nel caso si siano costituite forme consortili di autorecupero ai sensi dell'art. 39, comma 9 della legge n. 724/1994, le opere contenute nel programma di interventi ammesse a finanziamento sono realizzate:

a) dai comuni, per quanto attiene ai depuratori, ai collettori primari o principali e alla rete idrica;

b) dagli stessi consorzi di autorecupero, anche avvalendosi di un soggetto di coordinamento, per quanto attiene alla realizzazione delle opere di completamento, di importo non superiore alla soglia comunitaria, riferite al collegamento delle fognature e delle reti idriche ai collettori primari o principali.

4. Nei confronti di coloro che si sono legalmente costituiti in forme consortili di autorecupero ai fini di cui al comma 3, lettera b), la relativa adesione interrompe il decorso degli interessi dovuti sugli oneri concessori per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Art. 4.

Comitato regionale di coordinamento

1. Al fine di coordinare e monitorare la progettazione e la realizzazione delle opere e degli interventi contenuti nel programma di interventi e ammessi al finanziamento regionale ai sensi della presente legge, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale un Comitato regionale di coordinamento di cui fanno parte:

a) un rappresentante della Regione, designato dal Presidente della Regione, che lo presiede;

b) un rappresentante per ciascuno degli assessorati regionali competenti, designati dal Presidente della Regione;

c) un rappresentante per ciascuno degli ATO, designato dagli stessi, che interviene alle sedute qualora il programma di interventi riguardi il territorio di relativa competenza.

2. In relazione all'ambito territoriale interessato dal programma di interventi, il Comitato è di volta in volta integrato:

a) da un rappresentante per ciascuno dei comuni territorialmente interessati, designato dagli stessi;

b) da un rappresentante di coloro che si sono legalmente costituiti in forme consortili di autorecupero, ove esistenti, designato dagli stessi tra i propri rappresentanti legali.

3. Il funzionamento del Comitato è definito con deliberazione della giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari.

4. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso.

Art. 5.

Opere di urbanizzazione a scomputo

1. I comuni che usufruiscono dei finanziamenti previsti dalla presente legge provvedono ad istituire il fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per sostenere la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, come previsto dall'art. 39, comma 9 della legge n. 724/1994.

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. In fase di prima attuazione della presente legge, l'ambito territoriale interessato dall'intervento regionale è costituito dai Comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia in considerazione del grave ed elevato stato di degrado e di disagio abitativo che caratterizza i nuclei edilizi abusivi realizzati sul territorio medesimo.

2. I comuni di cui al comma 1, in conformità alla presente legge, approvano e trasmettono alla giunta regionale il programma di interventi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. È istituito il Fondo regionale per la riqualificazione ed il risanamento urbanistico, ambientale, paesaggistico ed igienico sanitario delle aree della Regione caratterizzate da gravi fenomeni di abusivismo edilizio.

2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede attraverso la legge di bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 12 aprile 2007

Il vice Presidente: POMPII

07R0643

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giu dizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 1 1 1 7 *

€ 2,00